


Macchina agricola raccoglifrutta

ISTRUZIONI PER LA PRIMA VERIFICA PERIODICA

Ai sensi dell'articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011



Macchina agricola raccoglifrutta

ISTRUZIONI PER LA PRIMA VERIFICA PERIODICA

Ai sensi dell'articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011

Pubblicazione realizzata da

INAIL

Dipartimento Innovazione Tecnologica e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici

AUTORI

Sara Anastasi
Vincenzo Laurendi
Luigi Monica
Leonardo Vita
Marco Pirozzi

COLLABORAZIONE

Daniela Gaetana Cogliani

CONTATTI

INAIL - SERVIZIO COMUNICAZIONE
p.le Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma
dccomunicazione@inail.it
r.dts@inail.it
www.inail.it

© 2014 INAIL

La pubblicazione viene distribuita gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita nonché la riproduzione con qualsiasi mezzo.
È consentita solo la citazione con l'indicazione della fonte.

ISBN 978-88-7484-404-3

Tipolitografia INAIL - Milano, ottobre 2014

Indice

Introduzione	5
Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di una macchina agricola raccoglifrutta	6
Richiesta di prima verifica periodica	9
Campo d'applicazione	11
Riferimenti legislativi previgenti al D.M. 11 aprile 2011	13
Riferimenti normativi	13
Scheda tecnica per macchina agricola raccoglifrutta	14
Verbale di prima verifica periodica	20
Documentazione	29

Introduzione

Le macchine agricole raccoglifrutta (comunemente denominate carri raccoglifrutta), considerate “impianti speciali” di cui al punto 9 dell'allegato A al Decreto Ministeriale 4 marzo 1982, rientrano tra le attrezzature di lavoro dell'allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. come ponti sospesi e relativi argani¹.

Il D.M. 4 marzo 1982, relativo al riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati, stabiliva che tali macchine fossero sottoposte a collaudo con conseguente rilascio di libretto d'immatricolazione (da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di ingegnere o architetto abilitati a norma di legge) e a successive verifiche periodiche con cadenza biennale affidate all'ispettorato del lavoro (oggi Direzioni Territoriali del Lavoro), a decorrere dalla data di attribuzione della matricola da parte dello stesso Ministero. Ne consegue che una macchina agricola raccoglifrutta già sottoposta a verifica periodica non rientra nel regime di prima verifica periodica INAIL, ma in quello delle verifiche successive².

Le macchine non marcate CE ovvero immesse sul mercato in assenza di direttive di prodotto di riferimento, essendo ancora vigente il D.M. 4 marzo 1982, sono soggette al previsto regime di collaudo; tuttavia, per quanto attiene la richiesta di immatricolazione, allo scopo di facilitare la gestione della banca dati da parte di INAIL, la comunicazione dovrà essere inoltrata all'Unità Operativa Territoriale competente che provvede all'assegnazione della matricola.

Trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola, come previsto dall'art. 4 del già citato decreto, per il collaudo il datore di lavoro potrà rivolgersi ad un tecnico abilitato.

-
- 1 A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, ai sensi dell'art. 21, devono essere sottoposte al regime di verifica periodica anche le attrezzature di lavoro utilizzate da componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti.
 - 2 La Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.255 del 30/10/2013) ha previsto che le verifiche successive alla prima siano effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13 dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

A seguito di collaudo la macchina rientra nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima (cfr. punto 10 B della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23 del 13 agosto 2012 nella sezione documentazione).

Il D.M. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede una macchina agricola raccogli frutta provveda a:

- dare **comunicazione di messa in servizio** dell'attrezzatura all'Unità Operativa Territoriale competente, perché l'INAIL provveda ad assegnare all'attrezzatura una matricola;
- richiedere dopo non più di 22 mesi dalla messa in servizio dell'attrezzatura (poiché l'allegato VII prescrive una periodicità biennale delle verifiche per i ponti sospesi e relativi argani), **la prima delle verifiche periodiche** all'Unità Operativa Territoriale competente.

La modulistica predisposta e disponibile sul sito INAIL (<http://www.inail.it/internet/default/Modulistica/SicurezzaSullavoro/VerificheImpiantiEAttrezzature/index.html>) consente al datore di lavoro di provvedere alla comunicazione di messa in servizio (immatricolazione) e alla richiesta di prima verifica periodica.

A tali richieste è opportuno che il datore di lavoro allegghi la dichiarazione di conformità CE (di cui la macchina deve obbligatoriamente essere corredata se immessa sul mercato in data successiva al 31 dicembre 1996³).

Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di una macchina agricola raccogli frutta

La comunicazione di messa in servizio di una macchina agricola raccogli frutta, visto quanto previsto dall'art. 5 bis, comma 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), dal 1 luglio 2013 dovrebbe essere inoltrata per via telematica, tramite punto cliente (attualmente solo per gli utenti autenticati e registrati da INAIL), o tramite posta certificata.

È opportuno che a tale comunicazione il datore di lavoro allegghi copia della dichiarazione di conformità CE, onde consentire una corretta identificazione dell'attrezzatura di lavoro.

A seguito della comunicazione l'Unità Operativa Territoriale competente provvede ad assegnare una matricola all'attrezzatura, dandone comunicazione all'utente.


Come già chiarito, le macchine non marcate CE rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal D.M. 4 marzo 1982, ma per quanto attiene la richiesta di immatricolazione, allo scopo di facilitare la gestione della banca dati da parte di INAIL, la

3 L'art. 11 comma 4 del DPR 459/96 consente che gli apparecchi di sollevamento o di spostamento persone costruiti in conformità alla legislazione previgente all'entrata in vigore della Direttiva 98/37/CE siano immessi sul mercato fino al 31 dicembre 1996.

comunicazione dovrà essere inoltrata all'Unità Operativa Territoriale competente, che provvede all'assegnazione della matricola.

Trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola, come previsto dall'art. 4 del già citato decreto, per il collaudo, il datore di lavoro potrà rivolgersi ad un tecnico abilitato. Al termine del collaudo l'attrezzatura rientra nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima².

Per le macchine già immatricolate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D.M. 4 marzo 1982 è necessario procedere alla riconversione della matricola, contattando l'help desk INAIL.



Marca
da bollo

MODELLO DI DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO/IMMATRICOLAZIONE
CANTINACCOLIFRUTTA

Spett.le INAIL
Unità Operativa Territoriale di

Il sottoscritto..... nato a..... il.....
 residente in..... via..... n.....
 legale rappresentante della ditta*..... n.....
 codice cliente INAIL.....
 partita IVA..... codice fiscale.....
 con sede sociale in.....prov.....c.a.p.....
 via..... n..... tel.....
 esercente attività di.....
 indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).....
 ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 e s.m.i. denuncia la messa in servizio e

Indirizzo.....
 numero civico.....
 CAP.....
 Comune.....

NOTE.....

Si allega:
 Copia dichiarazione conformità CE

Il Legale Rappresentante.....
 (Timbro a firma)

Data.....

RICHIEDE

L'IMMATRICOLAZIONE DELLA SEGUENTE ATTREZZATURA:
 Costruttore*.....
 • Nazionalità: italiana estera

In caso di nazionalità italiana compilare anche i seguenti campi:

- partita IVA.....
- codice fiscale.....
- indirizzo.....
- numero civico.....
- CAP.....
- comune.....
- provincia.....
- telefono.....

Descrizione

- numero di fabbrica.....
- data costruzione.....
- macchina accompagnata da dichiarazione di conformità CE SI NO
- modello.....
- portata massima in Kg..... comprese n. persone.....
- portata palco centrale Kg.....
- portata pedana/e estendibile/i Kg.....

Messa in servizio /installato presso

.....
 * Regione regione sociale
 * Regione regione locale

CANTINACCOLIFRUTTA/IMMATRICOLAZIONE_REV_05.DOC

Richiesta di prima verifica periodica

Sessanta giorni prima della scadenza della periodicità biennale prevista dall'allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per una macchina agricola raccogli frutta, come ponti sospesi e relativi argani, il datore di lavoro è tenuto a richiedere la prima delle verifiche periodiche all'Unità Operativa Territoriale competente.

La richiesta di I verifica periodica, visto quanto previsto dall'art. 5 bis, comma 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), dal 1 luglio 2013 dovrebbe essere inoltrata per via telematica, tramite punto cliente (attualmente solo per gli utenti autenticati e registrati da INAIL), o tramite posta certificata. È opportuno che a tale richiesta il datore di lavoro alleggi copia della dichiarazione di conformità CE, onde consentire una corretta identificazione dell'attrezzatura di lavoro. La mancata presentazione della dichiarazione di conformità non costituisce motivo per ritenere la richiesta incompleta.

Dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 25/05/2012 inizia il computo dei quarantacinque⁴ giorni entro i quali l'INAIL può intervenire, effettuando direttamente la verifica oppure delegando la ASL/ARPA, laddove sono stati stipulati accordi, o affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore nella richiesta.

4 La Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.255 del 30/10/2013) ha previsto che per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura.

Marca
da bollo

MODELLO DI RICHIESTA DI PRIMA VERIFICA PERIODICA
CARRI RACCOLGIFRUTTA

Spett.le INAIL
Unità Operativa Territoriale di

N.B.: la richiesta di prima verifica periodica non deve essere inoltrata nel caso in cui l'attrezzatura sia già stata sottoposta a verifiche periodiche da parte del Ministero del lavoro. I carri raccogli frutta non marcati CE rimangono soggetti al prevalente regime di collaudo, al termine del quale saranno sottoposti al regime delle verifiche periodiche successive da parte di ASL/ARPA.

Il sottoscritto..... nato a..... il.....
residente in..... via..... n.....
legale rappresentante della ditta'.....
codice cliente INAIL.....
partita IVA..... codice fiscale.....
con sede sociale in.....prov.....c.a.p.....
via..... n..... tel.....
esercente attività di.....
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).....
ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 e s.m.l.

data costruzione
macchina accompagnata da dichiarazione di conformità CE SI NO
modello
portata massima in Kg comprese n. persone
portata palco centrale Kg
portata pedana e estendibili Kg

Messo in servizio /installato presso

- indirizzo
- numero civico
- CAP
- Comune

NOTE _____

Indicare nominativo soggetto abilitato:
Ragione sociale

partita IVA/codice fiscale.....

Si allega:
 Copia dichiarazione conformità CE

Data.....

Il Legale Rappresentante
.....
(Timbro e firma)


carri raccogli frutta verifica_rev04.doc

Campo d'applicazione

La macchina agricola raccoglifrutta si definisce come una piattaforma di lavoro semovente destinata ad operare su terreno naturale non coltivato o sconnesso, per spostare uno o più operatori alle posizioni di lavoro per effettuare la raccolta della frutta, il diradamento, la potatura, o altre operazioni relative alla manutenzione degli alberi da frutta dalla piattaforma di lavoro. L'ingresso e l'uscita degli operatori dalla piattaforma di lavoro avvengono attraverso un accesso a livello del terreno o del telaio portante della macchina.

Le macchine munite di sole piattaforme fisse, ovvero non dotate di struttura di sollevamento, non rientrano tra le attrezzature da sottoporre a verifica. Questo chiarimento era già stato dato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Lettera circolare n. 22154 dell'11 luglio 1988 (cfr. sezione documentazione).

La macchina agricola raccoglifrutta è un'attrezzatura di lavoro su ruote o su cingoli, utilizzata di norma per agevolare la raccolta e la cernita in quota della frutta e la potatura delle piante, operazioni queste condotte con lo stazionamento degli operatori su proprie piattaforme, elevabili o meno.



- *carro*: struttura portante della macchina agricola raccoglifrutta, completa degli organi di propulsione;
- *piattaforma/palco*: parte recintata, mediante parapetti, della macchina agricola raccoglifrutta, montata su carro a ruote, costituita normalmente da una parte centrale (oppure platea) e da balconcini estraibili (oppure terrazze) su due lati, destinata ad ospitare operatori ed attrezzature connesse alle lavorazioni previste dal costruttore;

- *struttura di sollevamento*: struttura estensibile, a pantografo/pistone o a braccio, collegata al basamento del carro, atta a sostenere la piattaforma e permetterne il sollevamento fino alla posizione richiesta;
- *sollevatore anteriore/posteriore*: dispositivo per il carico/scarico dei cassoni di raccolta della frutta (denominato anche muletto a forche);
- *postazione di comando principale*: posto di guida della macchina agricola raccogli frutta normalmente con conducente in piedi in cui sono localizzati i comandi di traslazione e direzione del carro (es. joystick, sterzo, ecc.), per il sollevamento/abbassamento della piattaforma e per l'apertura/chiusura dei balconcini;
- *postazione di comando secondaria*: postazione di comando sulla piattaforma elevabile, diversa dalla postazione di comando principale, dotata normalmente di soli comandi per il sollevamento della piattaforma e l'apertura/chiusura dei balconcini estraibili;
- *guida per lo scorrimento dei cassoni di raccolta*: sistema a catena, a rulli o a nastro per la movimentazione dei cassoni di raccolta all'interno della macchina.

Alcune tipologie di macchina agricola raccogli frutta sono riportate di seguito:



Esempio di macchina agricola raccogli frutta con piattaforma e comandi singoli



Esempio di macchina agricola raccogli frutta con piattaforme multiple e comandi singoli



Esempio di macchina agricola raccogli frutta con piattaforme e comandi multipli

Riferimenti legislativi previgenti al D.M. 11 aprile 2011

- Decreto Ministeriale 4 marzo 1982, Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati. Gazzetta Ufficiale Italiana n° 81 del 24/03/1982.
- Circolare n° 30 del 21/06/1982 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, "D.M. 4 marzo 1982, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi sistemi di sicurezza".
- Lettera Circolare n° 22154 del 11/07/1988 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, "Piattaforme di lavoro elevabili per la raccolta della frutta."
- Lettera Circolare del 09/10/1992 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale prot. 22946, "D.M. 4 marzo 1982 - Circolare n. 30/82. Chiarimenti tecnici per le macchine raccogli frutta".
- Circolare Ministeriale n° 9 del 12/01/2001 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, "Riflessi sul sistema dei collaudi e delle verifiche di talune attrezzature di lavoro derivanti dalle disposizioni del D.P.R. 24.7.96, n. 459 e dell'art. 46 della L. 24.4.98, n. 128".
- Circolare Ministeriale n° 33 del 02/08/2005 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, "Carri agricoli raccogli frutta - D.M. 4.3.82 e Circolare n. 9/2001 - Quesiti".

Riferimenti normativi

- UNI EN ISO 4254-1:2013 - "Macchine agricole - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali".
- UNI EN ISO 4254-1:2010. - "Macchine agricole - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali".
- UNI EN ISO 4254-1:2006. - "Macchine agricole - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali".
- UNI EN 1553:2001 - "Macchine agricole - Macchine agricole semoventi, portate, semiportate e trainate - Requisiti comuni di sicurezza".
- UNI 9455:1989 - "Piattaforma elevabili per la raccolta frutta - Prescrizioni costruttive e di sicurezza"⁵.

5 È stata attivata la procedura di ritiro della norma.

Scheda tecnica per macchina agricola raccogli frutta

La prima delle verifiche periodiche prevede la compilazione di una scheda tecnica dell'attrezzatura che costituisca un riferimento per le verifiche periodiche successive. La compilazione della scheda tecnica è funzionale a consentire l'identificazione dell'attrezzatura nel corso delle verifiche periodiche (sia nella prima sia nelle successive); in essa, infatti, è previsto il recupero di tutte le informazioni necessarie ad individuare l'attrezzatura, reperibili dalla documentazione a corredo della stessa (manuale, dichiarazione di conformità, libretto d'immatricolazione) ovvero rintracciabili direttamente sull'attrezzatura al momento della verifica. In quest'ultimo caso il tecnico nella scheda dovrà riportare *"informazione reperita direttamente sull'attrezzatura"*. Invece, laddove le informazioni necessarie ad individuare l'attrezzatura non siano reperibili, il tecnico dovrà indicare *"informazione non disponibile/non reperibile"*. Si riporta di seguito un fac-simile della scheda tecnica con l'indicazione, per ciascuna voce, di quanto richiesto e di dove reperire l'informazione.



SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA
UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI _____

SCHEDA TECNICA PER MACCHINA AGRICOLA RACCOGLIFRUTTA MACCHINA AGRICOLA RACCOGLIFRUTTA:	
Matricola INAIL⁶:	
Ragione sociale del fabbricante	indicare la ragione sociale del fabbricante dell'attrezzatura, rilevabile, ad esempio dalla dichiarazione di conformità o dalle istruzioni
Ragione sociale del proprietario	indicare la ragione sociale del proprietario dell'attrezzatura
Dati identificativi:	
Tipo	si intende il nome comune della categoria di attrezzature cui il modello specifico appartiene indicato nella dichiarazione di conformità o nel manuale d'uso
Modello	indicare il nome, il codice o il numero dato dal fabbricante al tipo di attrezzatura; per macchine marcate CE è possibile reperire tale informazione dalla dichiarazione di conformità
Numero di fabbrica	riportare il numero che il fabbricante di consueto adotta per identificare una singola macchina che appartiene ad una serie o ad un tipo.
Anno di costruzione	riportare la data indicata nelle istruzioni per l'uso o nella dichiarazione di conformità, ove riportata, o eventualmente l'anno indicato dal proprietario all'atto della denuncia di messa in servizio
Carico massimo totale (kg)	indicare il carico massimo in kg riportato nelle istruzioni per l'uso
così ripartito: kg [] (compres [] person)	riportare il carico consentito su ogni piattaforma, con l'indicazione del numero di persone ammesse ripreso dalle istruzioni per l'uso

6 Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.

così ripartito: kg <input type="text"/> (compres <input type="text"/> person)		riportare il carico consentito su ogni piattaforma, con l'indicazione del numero di persone ammesse ripreso dalle istruzioni per l'uso			
Peso in ordine di marcia (kg)		riportare il peso della macchina indicato nelle istruzioni per l'uso			
Carreggiata:	anteriore (cm)		Posteriore (cm)		
Dimensioni dei cerchi ruota (cm)		riportare il valore/i consentito/i indicato/i nelle istruzioni per l'uso			
Caratteristiche dei pneumatici		riportare dimensioni ed eventuali caratteristiche aggiuntive indicate nelle istruzioni per l'uso (ad esempio la possibilità di riempimento con acqua)			
Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso		riportare, ove presente, l'indicazione della data di revisione delle istruzioni d'uso in dotazione presso l'utilizzatore			
Comunicazione di messa in servizio all'INAIL di		specificare la comunicazione di messa in servizio/immatricolazione all'Unità Operativa Territoriale competente			
in data		riportare la data in cui è stata inoltrata la comunicazione di messa in servizio/immatricolazione all'Unità Operativa Territoriale competente, cfr. I verifica periodica pag. 10			
Certificazione CE (se applicabile) ⁷ N.	riportare il numero indicato nella dichiarazione di conformità	rilasciata da	riportare il nome dell'Organismo Notificato	N.° O.N.	riportare il numero identificativo dell'organismo notificato
Descrizione sommaria della macchina agricola raccogli frutta:					
riportare una sintetica descrizione della macchina.					
Macchina semovente/trainata dotata di:					
palco	identificare la piattaforma, ove ne siano presenti più di una (es. anteriore/posteriore, destra/sinistra)	con sollevamento a		indicare se a sviluppo verticale e/o orizzontale, specificando se a pantografo, a braccio, ecc...	

⁷ Il ricorso ad un Organismo Notificato per la procedura di certificazione è richiesto solo nei casi in cui sussiste un rischio di caduta verticale superiore a 3 m.

ed azionamento	specificare se idraulico, meccanico,....			
palco	identificare la piattaforma, ove ne siano presenti più di una (es. anteriore/posteriore, destra/sinistra)	con sollevamento a	indicare se a pantografo o a braccio	
ed azionamento	specificare se idraulico, pneumatico,....			
Piattaforme estraibili (indicare le dimensioni e lo sbalzo massimo)	indicare le dimensioni e la massima estensione orizzontale del balconcino estraibile indicate nelle istruzioni per l'uso			
Sollevatore anteriore cassoni (tipo e portata)	indicarne tipo, portata e massima elevazione			
Sollevatore posteriore cassoni (tipo e portata)	indicarne tipo, portata e massima elevazione			
Motore	Marca	riportare quanto rilevato nelle istruzioni per l'uso (solo per le macchine semoventi)	tipo	riportare le informazioni riferite al modello di motore rilevate nelle istruzioni per l'uso (ad es. n. fabbrica, ecc) - (solo per le macchine semoventi)
Alimentazione		specificare se trattasi di motore elettrico, diesel, altro (solo per le macchine semoventi)	Potenza	specificare la potenza in KWatt riportata nelle istruzioni per l'uso (solo per le macchine semoventi)
Velocità di lavoro (m/s)	riportare il valore della massima velocità di traslazione della macchina in configurazione di lavoro, definita nelle istruzioni per l'uso			
Velocità di trasferimento (m/s)	riportare il valore della massima velocità di traslazione del carro nella configurazione di trasporto definita nelle istruzioni per l'uso			
Pressione di taratura del circuito di sollevamento (kPa)	indicare la pressione di taratura dell'impianto idraulico di sollevamento.			
Tipo di comandi	riportare la tipologia degli attuatori per ciascuna delle postazioni di comando previste nelle istruzioni per l'uso (ad es. leva, pulsante, sterzo, ecc.)			

Ubicazione dei dispositivi di comando di arresto d'emergenza	indicare numero e posizionamento dei dispositivi di arresto d'emergenza
Dispositivi di protezione contro la discesa accidentale del palco elevabile	specificare la soluzione tecnica adottata (ad es. valvola di sicurezza)
Dispositivi di sicurezza contro lo schiacciamento ed il cesoiamento	specificare la soluzione tecnica adottata ⁸
Dispositivi di sicurezza contro il sovraccarico (se presenti)	specificare la soluzione tecnica adottata
Dispositivi per impedire la marcia con palco fuori dalla posizione di riposo a velocità superiore a quella di lavoro	specificare la soluzione tecnica adottata ⁹
Dispositivi per impedire il moto dei palchi durante la marcia a velocità di trasferimento	specificare la soluzione tecnica adottata
Altri dispositivi di sicurezza installati:	
	Dispositivo limitatore di velocità di lavoro e/o di trasferimento
	Fincorsa di sollevamento
	Dispositivo per livellamento in quota (ove presente)
	Dispositivi di protezione contro la caduta dall'alto ¹⁰
	Inclinometro ¹¹

8 Ad esempio rispetto degli spazi minimi tra le parti mobili e tra le parti mobili e quelle fisse, barriere, teli di protezione, dispositivi sensibili, comandi multipli ad azionamento simultaneo, dispositivo di sicurezza che interrompe la discesa della piattaforma per impedire schiacciamento e cesoiamento.

9 Ad esempio micro interruttore, rilevatore di prossimità, encoder, ecc.. Il dispositivo si riferisce esclusivamente alla posizione del palco e non dei balconcini.

10 Normalmente costituito da un corrente superiore, un corrente intermedio ed una fascia fermapiè, la quale, per ragioni operative, può essere sostituita da un corrente inferiore.

11 Dispositivo di allarme che avverte l'operatore, per mezzo di un segnale acustico o visivo, che stanno per essere raggiunti i limiti massimi definiti nel corso delle prove di stabilità longitudinale e laterale.

	Freno di stazionamento
	Avvertitore acustico (clacson)
	Valvola di massima
	Dispositivo contro l'avviamento non autorizzato
	Dispositivo contro l'azionamento non intenzionale dei comandi
	Freno di servizio ¹²
	Scala di accesso al posto di guida (ove presente)
	Dispositivo di recupero (ove presente)

Note: riportare in questa sezione eventuali annotazioni rilevate nelle istruzioni per l'uso che il tecnico reputa significative per la definizione dell'anagrafica della macchina, in particolare per la conduzione delle verifiche della stessa.

- Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o precedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (ad esempio D.P.R. 459/96)¹³.

Documentazione:

Dichiarazione CE di conformità

riportare il numero della dichiarazione di conformità e la direttiva di prodotto di riferimento (89/392/CEE e s.m.i., 98/37/CE, 2006/42/CE)

data

riportare la data indicata in calce alla dichiarazione

La macchina è dotata di:

- Istruzioni per l'uso rev. N

riportare il numero (se presente) indicato nelle istruzioni per l'uso

- Registro di controllo

indicare se il fabbricante ha previsto un registro di controllo o se nelle istruzioni per l'uso sono fornite indicazioni affinché ne venga predisposto uno

Luogo e data

Verificatore
Nome, Cognome e Qualifica
Firma

¹² Nei casi in cui è previsto un sistema di avanzamento idrostatico la funzione di arresto è garantita dal sistema stesso.

¹³ In questo caso, come previsto dalla circolare n. 23 del 13/08/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'attrezzatura ricade nel previgente regime di collaudo, al termine del quale rientra nel regime delle verifiche periodiche successive

Verbale di prima verifica periodica

La prima verifica periodica, oltre alla compilazione della scheda tecnica identificativa dell'attrezzatura, prevede anche una fase di controlli (visivi e funzionali) volti a:

- accertare la corrispondenza tra le indicazioni rilevate nelle istruzioni per l'uso, e sinteticamente riportate nella scheda che andrà ad accompagnare la macchina, e le condizioni effettivamente riscontrate al momento del sopralluogo, sia per quanto attiene la configurazione dell'attrezzatura che i dispositivi di sicurezza presenti;
- valutare lo stato di manutenzione e conservazione dei principali organi dell'attrezzatura;
- accertare l'efficacia dei dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante.

La prima parte della verifica prevede il rilevamento di una serie di elementi necessari ad identificare univocamente l'attrezzatura; i dati per quanto possibile dovrebbero essere rintracciati direttamente sull'attrezzatura; nel caso di macchina marcata CE ai sensi della Direttiva Macchine, in linea generale, le informazioni possono essere ricavate dall'indelebile marcatura apposta sulla stessa o dalla dichiarazione di conformità CE.

Sarà necessario in prima istanza verificare che l'apparecchio in visione corrisponda a quello per il quale è stata richiesta la prima verifica periodica, appurando la corrispondenza tra le informazioni riportate nella scheda tecnica e quelle rilevate direttamente sull'attrezzatura.

Nel caso in cui detti dati non dovessero coincidere con quelli riportati sulla scheda tecnica a corredo dell'attrezzatura bisognerà verificare se trattasi di macchina diversa ovvero di mero errore da parte dell'utente all'atto della richiesta. Nel primo caso il tecnico interromperà i termini temporali (come previsto al punto 3 della circolare 11 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25/05/2012) non essendo possibile procedere con l'effettuazione della verifica, in assenza della documentazione della macchina; mentre nel secondo caso sarà necessario richiedere all'utente di comunicare all'Unità Operativa Territoriale competente tali modifiche per aggiornare la banca dati e riportare nel verbale di verifica, alla voce "osservazioni", la discrepanza rilevata.

Qualora non fosse possibile rintracciare la marcatura CE della macchina sarà necessario procedere, ove possibile, al riconoscimento della stessa tramite i dati riportati nella scheda tecnica (e desunti dalle istruzioni per l'uso), specificando nel verbale (alla voce "osservazioni") che l'identificazione dell'apparecchio è avvenuta per raffronto delle caratteristiche dimensionali. Nel caso di macchine marcate CE ai sensi della Direttiva Macchine, l'assenza della marcatura, laddove presumibilmente imputabile alla mancata apposizione da parte del fabbricante, si configura come una non rispondenza al requisito essenziale di sicurezza 1.7.3, per cui si dovrà procedere come previsto al punto 3.1.4 dell'allegato II al D.M. 11 aprile 2011. Tale mancanza dovrà essere indicata nel verbale di verifica alla voce "annotazioni", ma non influisce sull'esito della verifica stessa.

La prima verifica periodica prevede:

- A) l'identificazione dell'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione eventualmente allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata all'Unità Operativa Territoriale competente ovvero alle informazioni riportate nella richiesta di prima verifica, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante (nome e indirizzo del fabbricante o dell'importatore autorizzato della macchina agricola raccogli frutta, designazione della serie o del tipo, numero di serie, anno di fabbricazione, matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio) e ai dati presenti sulla marcatura CE.
- B) L'esame documentale di:
1. dichiarazione di conformità CE, verificando in particolare la corrispondenza delle informazioni riportate con quelle sulla targhetta identificativa affissa sulla macchina agricola raccogli frutta;
 2. istruzioni per l'uso della macchina agricola raccogli frutta, verificando la congruenza tra le indicazioni in esse riportate e quanto riscontrato sulla macchina in verifica. In particolare, si dovrà accertare la presenza, il posizionamento, la leggibilità e l'indelebilità delle seguenti indicazioni minime sulla macchina:
 - targhetta delle portate massime (carico nominale) sulla piattaforma ed il numero massimo delle persone ammesse,
 - targhetta delle portate massime (carico nominale) sui singoli balconcini estraibili (se presenti) ed il numero massimo delle persone ammesse, ove differiscano rispetto a quelli della piattaforma principale,
 - indicazioni della massa della macchina,
 - indicazione delle principali norme di sicurezza relative alla manovra ed all'impiego dell'impianto (es. massima estensione verticale, massima pendenza operativa longitudinale e/o trasversale, pressione di gonfiaggio degli pneumatici se non pieni o riempiti di materiale solido), ecc.;
 - eventuali simboli di avvertimento relativi a rischi residui;
 3. registro di controllo,¹⁴ verificandone la disponibilità e la regolare tenuta.
- C) L'accertamento della corrispondenza della configurazione di allestimento dell'attrezzatura con una di quelle previste dal fabbricante nelle istruzioni per l'uso (tipologia e numero di piattaforme, presenza di piattaforme/balconcini estraibili, tipologia di assali oscillanti o fissi, ecc.).

14 L'art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che i risultati dei controlli eseguiti sull'attrezzatura sulla base delle indicazioni fornite dal fabbricante siano riportati per iscritto e conservati per almeno tre anni a disposizione degli organi di vigilanza. È comunque previsto dalla Direttiva Macchine, sia 98/37/CE che 2006/42/CE, che vengano almeno fornite nelle istruzioni le informazioni circa il contenuto del registro di controllo.

- D) Il controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi strutturali, dei comandi e dei circuiti a vista.
- E) L'effettuazione di prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza, come riportato indicativamente di seguito.

Si riporta di seguito un fac-simile del verbale di verifica che il tecnico dovrà stilare al termine della verifica; per ciascuna voce è indicata una breve descrizione delle operazioni che il tecnico è chiamato a compiere.



**SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA
UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI _____**

**VERBALE DI VERIFICA PERIODICA
(D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)**

Riportare indicazione del *giorno* in cui è stata effettuata la verifica presso l'utilizzatore ed il *nome del tecnico* che ha provveduto ad eseguirla.

Specificare che trattasi di *prima verifica periodica*.

Indicare l'attrezzatura sottoposta a verifica tra quelle elencate.

- *Tipo*: si intende il nome comune della categoria di macchine cui il modello specifico appartiene; recuperare il dato dalla scheda tecnica elaborata sulla base delle indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso e/o nella dichiarazione di conformità CE. Il dato è reperibile anche dalla marcatura apposta sulla macchina.
- *Matricola*: si riferisce alla matricola assegnata dall'INAIL all'atto della denuncia di messa in servizio.
- *Marca*: indicare il fabbricante dell'attrezzatura; il dato è reperibile dalla marcatura apposta sulla macchina. Per le macchine marcate CE il dato può essere recuperato nella dichiarazione di conformità.
- *Mod.*: è il nome, il codice o il numero dato dal fabbricante al modello di macchina; il dato è reperibile dalla marcatura apposta sulla macchina. Per le macchine marcate CE il dato può essere recuperato nella dichiarazione di conformità.
- *Nr. fabbrica*: si tratta di un numero che il fabbricante di consueto adotta per identificare una singola macchina che appartiene ad una serie o ad un tipo.
- *Installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta*: indicare cognome e nome del titolare o la ragione sociale della Ditta presso cui è presente l'attrezzatura (in caso di attrezzature a noleggio o in leasing tale informazione potrà essere difforme rispetto al dato riferito a colui che ha effettuato la denuncia di messa in servizio e la successiva richiesta di prima verifica periodica).
- *Comune*: indicare il comune presso cui è presente l'attrezzatura.
- *Via e n.*: indicare l'indirizzo completo presso il quale risulta presente l'attrezzatura.

1) CONDIZIONI GENERALI DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE:

Il tecnico prende visione dei controlli che dai documenti a corredo della macchina risulta siano stati condotti sulla stessa (il datore di lavoro, infatti, ai sensi dell'art. 71 comma 9 è tenuto a registrare qualsiasi controllo condotto), verificando che il datore di lavoro si sia attenuto alle indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso, ove presenti.

In caso di sostituzioni o riparazioni di componenti verificare che queste non comportino una nuova immissione sul mercato, ma rientrino nell'ordinaria o straordinaria manutenzione; in particolare, accertare che l'intervento non introduca rischi aggiuntivi non presi in considerazione dal fabbricante all'atto dell'immissione sul mercato dell'attrezzatura (aumenti di portata e di potenza, modifiche dimensionali che possono incidere sulla resistenza e/o sulla stabilità dell'at-

trezzatura, ed in generale aumenti dello stato delle sollecitazioni), se necessario acquisendo documentazione aggiuntiva.


Il tecnico procede inoltre ad un controllo visivo di:

- contrassegni sui comandi al fine di valutarne la presenza, il posizionamento, la coerenza e la leggibilità;
- marcatura CE onde attestarne la leggibilità e l'indelebilità;
- eventuali targhette identificative/pittogrammi per verificarne la presenza e la leggibilità;
- circuito elettrico, verificando l'integrità degli involucri di protezione ed il corretto posizionamento dei cavi;
- circuito idraulico, verificando l'assenza di perdite e/o trafilamenti.

2) ESAME DEGLI ORGANI PRINCIPALI:

Il tecnico controlla la corrispondenza a quanto indicato nelle istruzioni per l'uso.

Provvede inoltre ad un esame visivo degli organi principali della macchina elencati nella tabella seguente.



ORGANO	VERIFICHE
CARRO	<ul style="list-style-type: none"> - Controllare eventuali cricche, deformazioni e/o corrosioni. - Verificare la conformità del carro alle specifiche riportate nelle istruzioni per l'uso (dimensioni, eventuali dispositivi di illuminazione, tipologia di assali oscillanti o fissi, ecc.). - Verificare che le dimensioni degli pneumatici siano coerenti con quanto riportato nelle istruzioni per l'uso. - Verificare la presenza ed il serraggio dei sistemi di fissaggio delle ruote.

ORGANO	VERIFICHE
PIATTAFORMA/PALCO FISSA, PIATTAFORMA/PALCO ELEVABILE E STRUTTURA DI SOLLEVAMENTO ED EVENTUALI BALCONCINI ESTRAIBILI	<ul style="list-style-type: none"> - Controllare eventuali cricche, deformazioni e/o corrosioni. - Verificare la conformità della piattaforma/palco fissa alle specifiche riportate nelle istruzioni per l'uso (dimensioni, presenza e integrità dei dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto, ecc.)¹⁵.
POSTAZIONE DI COMANDO PRINCIPALE E SECONDARIE (ove presenti)	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare l'integrità dei comandi e dello sterzo.
SOLLEVATORI ANTERIORE E POSTERIORE PER CASSONI (ove presenti)	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare la conformità a quanto indicato nelle istruzioni per l'uso (tipo, tipologia di comando, ecc). - Controllare eventuali cricche, deformazioni e/o corrosioni
GUIDA PER LO SCORRIMENTO DEI CASSONI (ove presente)	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare la conformità a quanto indicato nelle istruzioni per l'uso (tipologia di guida, ecc). - Controllare eventuali deformazioni.
INCLINOMETRO	<ul style="list-style-type: none"> - Controllare la presenza e verificare l'integrità.

3) COMPORTAMENTO DURANTE LE PROVE DI FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA:

Il tecnico provvede a far eseguire ad un operatore informato, formato e addestrato dal datore di lavoro alla conduzione della macchina agricola raccogli frutta le prove di funzionamento di seguito elencate.

ORGANO/DISPOSITIVO	PROVA DI FUNZIONAMENTO
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LA DISCESA ACCIDENTALE DEL PALCO ELEVABILE	<ul style="list-style-type: none"> - A macchina ferma su terreno solido e ben livellato sollevare la piattaforma/palco elevabile verificando la tenuta delle valvole di sicurezza.

¹⁵ Il parapetto, costruito con materiale rigido e resistente, deve: avere un'altezza di almeno 1 metro, essere costituito da un corrimano e da un corrente intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore e il pavimento, ed essere completo di fascia fermapiède poggiate sul piano di calpestio alta almeno 15 centimetri. L'eventuale assenza su uno dei lati di un corrente intermedio e di una fascia fermapiède può essere dovuta alla presenza di guide per lo scorrimento dei cassoni.

ORGANO/DISPOSITIVO	PROVA DI FUNZIONAMENTO
DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO LO SCHIACCIAMENTO ED IL CESCOIAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> - A macchina ferma su terreno solido e ben livellato procedere ad un ciclo di sollevamento e abbassamento della piattaforma/palco elevabile verificando il corretto funzionamento del dispositivo previsto dal fabbricante (ad esempio integrità dei teli laterali di protezione, efficacia dei dispositivi sensibili, ecc.).
DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO IL SOVRACCARICO (SE PRESENTI)	<ul style="list-style-type: none"> - A macchina ferma su terreno solido e ben livellato con piattaforma in posizione di riposo procedere al posizionamento di un carico superiore a quello di attivazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal fabbricante, verificando che non sia possibile sollevare la piattaforma.
DISPOSITIVI PER IMPEDIRE LA MARCIA CON PALCO FUORI DALLA POSIZIONE DI RIPOSO A VELOCITÀ SUPERIORE A QUELLA DI LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> - Rilevare la velocità di lavoro su terreno solido e ben livellato con una prova di marcia alla massima velocità su una distanza definita con palco fuori dalla posizione di riposo (questo non riguarda la posizione dei balconcini estraibili, ma solo la posizione verticale del palco). - Rilevare la velocità di traslazione su terreno solido e ben livellato con una prova di marcia alla massima velocità su una distanza definita con palco in posizione di riposo (questo non riguarda la posizione dei balconcini estraibili, ma solo la posizione verticale del palco). - Verificare la congruenza delle velocità con quanto riportato nelle istruzioni per l'uso.
DISPOSITIVI PER IMPEDIRE IL MOTO DEI PALCHI DURANTE LA MARCIA A VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO (dispositivi che si riferiscono esclusivamente alla posizione del palco e non dei balconcini)	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare su terreno solido e ben livellato con una prova di marcia con palco in posizione di riposo che sia impedito il sollevamento della piattaforma/palco (questo non riguarda la posizione dei balconcini estraibili, ma solo la posizione verticale del palco).
POSTAZIONI DI COMANDO PRINCIPALE E SECONDARIE (ove presenti)	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare su terreno solido e ben livellato nella prova di marcia con palco in posizione di riposo la funzionalità dello sterzo (effettuando alcune curve) e degli altri comandi di marcia/arresto (questo non riguarda la posizione dei balconcini estraibili, ma solo la posizione verticale del palco).

ORGANO/DISPOSITIVO	PROVA DI FUNZIONAMENTO
POSTAZIONI DI COMANDO PRINCIPALE E SECONDARIE (ove presenti)	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare l'efficienza dispositivo contro l'azionamento non intenzionale dei comandi. - Verificare la funzionalità degli arresti di emergenza presenti. - Verificare la presenza e l'efficienza del dispositivo contro l'avviamento non autorizzato.
ALTRI DISPOSITIVI DI SICUREZZA INSTALLATI	<ul style="list-style-type: none"> - Semplice prova funzionale.

4) CONFIGURAZIONE E DATI TECNICI RILEVATI AL MOMENTO DELLA VERIFICA:

Il tecnico dovrà riportare in questa sezione le condizioni effettivamente riscontrate al momento del sopralluogo per quanto attiene la configurazione della macchina agricola raccogli frutta sottoposta ad attività di prima verifica periodica (ad esempio tipologia e numero di piattaforme, presenza di piattaforme/balconcini estraibili, tipologia di assali oscillanti o fissi, ecc.) e i relativi dati tecnici (ad esempio dimensioni principali, limiti d'impiego, peso, prestazioni di marcia, prestazioni di portata ed altezze di sollevamento e di estensione del balconcino).

5) OSSERVAZIONI:

Indicare le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato dal proprietario all'atto della richiesta di I verifica (ad esempio mancanza targhetta CE apposta sulla macchina, discrepanze nei dati riportati nella comunicazione di messa in servizio) ed eventuali elementi ritenuti significativi rilevati nel corso della verifica, non contemplati in altre sezioni del verbale.


ESITO DELLA VERIFICA

Considerando gli aspetti esaminati (condizioni generali di conservazione e manutenzione, esame degli organi principali, comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza, configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica) il tecnico è tenuto a stabilire l'adeguatezza o meno, ai fini della sicurezza, dell'attrezzatura. È bene precisare che il parere che il tecnico è chiamato a esprimere non riguarda in alcun modo la conformità della macchina, ma unicamente aspetti legati alla manutenzione/conservazione dell'attrezzatura, con particolare riguardo alla presenza e allo stato di funzionamento dei dispositivi di sicurezza che l'attrezzatura dovrebbe avere in base allo stato dell'arte di riferimento.

Qualora, nel corso della verifica, il tecnico dovesse riscontrare presunte non conformità alla Direttiva Macchine, ai sensi di quanto previsto al punto 3.1.4 dell'allegato II al D.M. 11 aprile 2011, è tenuto a darne comunicazione alla sede centrale che provvederà a inoltrarla alle autorità competenti.

Documentazione

Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 30
del 21 giugno 1982

 <p>CIRCOLARE N. 30/82</p> <p><i>Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale</i></p> <p>DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO</p> <p>Div. VII</p> <p>Prot. N. 22672/FR-7-G</p> <p>Allegati</p>	<p>MOD. 1-1</p> <p>Roma, 21.6 1982</p> <p>AGLI Ispettorati Regionali e Provinciali del Lavoro LORO SEDI</p> <p>All'ENPI Via Alessandria - ROMA</p> <p><i>Respostaval f. N. 2</i> <i>db</i></p> <p>OGGETTO: D.M. 4 marzo 1982 concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi sistemi di sicurezza.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Allegato</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;"> Il presente allegato è stato approvato dalla Commissione di studio sulla sicurezza della Direzione Provinciale del Lavoro di Palermo, nella seduta del 15/6/82. </p>	<p>Alla Regione Siciliana Assessorato Igiene e Sanità PALERMO</p> <p>Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Ispet. del Lavoro BOLZANO</p> <p>Alle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori LORO SEDI</p> <p>All'ANCE ROMA</p> <p>All'ANFIA C.so G. Ferraris, 61 - TORINO</p> <p>All'UNACOMA Via L. Spallanzani, 22/A - ROMA</p> <p>All'ENEL ROMA</p> <p>Alla Ditta Fontana Ponteggi Sospesi - Via Petrarca MILANO</p> <p>Alla Ditta Mannesmann Italiana Via S. Sofia, 21 - MILANO</p> <p>Alla Ditta Tractel Italiana V.le Europa, 50 COLOGNO MONZESE (MI)</p> <p>Alla Ditta SKY CLIMBER Via Varese LAINATE (MI)</p> <p>Alla Ditta C.G.T. CARUGATE (MI)</p> <p>Alla Ditta CELLA MANDALOSSA (ES)</p> <p>Alla Ditta PAGLIERO Via Statale, 154 - MANTUA (CN)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Com'è noto in data 4.3.1982 è stato emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il D.M. in oggetto - pubblicato sulla G.U. del 24.3.1982 n. 81 - con il quale viene riconosciuta l'efficacia di nuovi sistemi di sicurezza relativi ai ponteggi sospesi motorizzati e vengono stabilite le specifiche per la costruzione, l'impiego, il collaudo e le verifiche degli stessi.

La disciplina in questione rappresenta un'alternativa di pari efficacia rispetto a quanto previsto dalla vigente legislazione per tutti i ponteggi sospesi motorizzati.

Pertanto, i costruttori potranno scegliere tra il rispetto integrale della normativa antecedente il D.M. sopracitato e i nuovi sistemi indicati nel decreto in questione con le relative procedure.

Al riguardo si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi:

gli interessati dovranno richiedere il collaudo per ogni singolo apparecchio optando, nel caso di apparecchi di serie, tra le due possibilità qui in appresso riportate:

- a) presentazione, volta per volta, dell'intera documentazione tecnica, in allegato all'istanza di collaudo;
- b) presentazione di una documentazione ridotta, quale risulta dall'allegato 1 alla presente circolare, avente valore sostitutivo di quella sopraindicata a condizione, però, che essa sia riferita ad una precedente approvazione del prototipo della serie cui appartiene l'apparecchio in esame.

Le istanze di collaudo vanno prodotte, in carta legale, alla scrivente e, per conoscenza, all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente per la prima o definitiva localizzazione dell'impianto.

L'istanza diretta al Ministero va corredata della documentazione tecnica in duplice copia, di cui una regolarmente bollata, più avanti specificata.

La scrivente, ricevuta l'istanza di cui sopra, assegnerà, per ciascun apparecchio, un numero di matricola, valido per tutto il territorio nazionale, dandone comunicazione al competente Ispettorato e all'interessato, per l'apposizione dello stesso sulle targhe e sui libretti di cui allo art. 3 del D.M. in argomento.

Esaminata quindi la documentazione tecnica, e le integrazioni e rettifiche eventualmente richieste, ed esperiti i necessari accertamenti tecnici, la scrivente provvederà all'approvazione del tipo trasmettendo il relativo provvedimento al richiedente e al competente Ispettorato provinciale del lavoro. Quest'ultimo provvederà al rilascio dei libretti, previ accertamenti relativi: 1) all'esistenza della documentazione di cui allo allegato alla presente circolare; 2) al rispetto dei requisiti di cui al punto 1) dell'allegato A al D.M. già citato; 3) all'effettuazione della prova di funzionamento di cui al punto A 1.2.3. dell'allegato da ultimo citato, fermo restando il rispetto delle vigenti norme generali di prevenzioni infortuni in quanto applicabili.

In ordine alla facoltà, di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del

D.M. 4.3.82, di far effettuare il collaudo, a cura del richiedente, da parte di ingegnere o architetto abilitati -ovviamente limitata ai soli apparecchi che seguono integralmente la normativa di pari efficacia- si precisa quanto segue:

- A) il termine di 40 gg. decorre dalla data di ricevimento della domanda, ovvero da quella di ricevimento delle eventuali integrazioni o modifiche richieste;
- B) la suddetta facoltà è riservata ai soli apparecchi corredati di documentazione completa, ovvero a quelli che fanno riferimento ad una documentazione ridotta, ex allegato alla presente circolare purchè il relativo prototipo sia già stato approvato dal Ministero.

Per quanto riguarda i compiti del collaudatore di cui all'ultimo comma dell'art. 4, questi, nell'ipotesi di intervenuta approvazione ministeriale, coincideranno con quelli pertinenti all'Ispettorato provinciale di cui si è già fatto cenno, mentre, negli altri casi, riguarderanno tutti gli adempimenti previsti dal D.M.

E' appena il caso di ricordare che gli apparecchi non rispondenti integralmente al D.M. in esame (ponteggi manuali, piattaforme costruite in conformità al DPR 7.1.1956 n. 164) restando assoggettati alla precedente normativa, debbono seguire tutte le procedure di cui ai D.M. applicativi a suo tempo esaminati, ivi comprese quelle relative alle verifiche periodiche. Si chiarisce inoltre che, mentre ai sensi del DPR n. 164 è possibile collaudare separatamente le parti costituenti il ponteggio sospeso (argani, plance, etc.) il collaudo previsto dal D.M. più volte citato, riguarda l'intero impianto. Ne discende che coloro che realizzano ponteggi assemblando parti di diversa provenienza, dovranno comunque fornire la documentazione completa prevista dal decreto, sottoscrivendola in sostituzione del costruttore delle singole parti.

Si ritiene opportuno precisare, relativamente agli apparecchi già in esercizio, di cui all'art. 5, del decreto in esame, che i medesimi dovranno essere tutti indiscintamente muniti di regolare libretto, entro un anno dalla data del decreto, indipendentemente da chi vi provveda (costruttore o utente).

Ne consegue che gli apparecchi preesistenti - non già in regola ai sensi del già citato D.P.R. n. 164, e quindi già muniti di libretto rilasciato dall'ENPI - dovranno necessariamente sottostare alle prescrizioni del D.M. 4.3.82, ivi comprese quelle di cui all'art.2. A tal fine gli interessati dovranno produrre istanza in carta legale alla scrivente, accompagnandola con una documentazione completa analogamente a quanto precedentemente esposto relativamente ai nuovi impianti.

Per quanto concerne infine le verifiche periodiche le medesime, alla luce di quanto precede, saranno di competenza rispettivamente dell'ENPI e dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, a seconda che le macchine siano integralmente rispondenti al DPR n. 164, ovvero al D.M. 3.4.82.

Lo stesso criterio va, ovviamente, seguito per le verifiche periodiche da effettuare entro il primo anno di validità del decreto ministeriale.

intendendosi che il richiedente dovrà avere preventivamente realizzato l'adeguamento della macchina all'una o all'altra normativa.

Sempre a tale fine sarà cura degli Ispettorati che hanno in deposito la seconda copia del libretto trasmetterla agli uffici territorialmente competenti qualora l'apparecchio, di tipo mobile, abbia cambiato sede di installazione.

Inoltre, per assicurare una sollecita effettuazione delle procedure di collaudo e verifica, si segnala l'opportunità che costruttori e/o utenti forniscano i mezzi e l'assistenza necessari per le operazioni sopracitate, assicurando, in particolare, la presenza del manutentore.

Da ultimo, relativamente agli apparecchi di cui al punto 9 dell'allegato A del D.M. di che trattasi, si allegano alla presente le misure integrative cui debbono sottostare le macchine in questione, approvate dalla commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni.

I costruttori dei suddetti apparecchi dovranno così conformare la propria produzione a quanto ivi specificato seguendo le procedure di cui alla presente circolare per quanto riguarda i collaudi e le approvazioni di tipo.

Per questi ultimi apparecchi si fa riferimento al D.M. solo per quanto non espressamente indicato nelle allegate misure integrative.


IL MINISTRO

Firmato il Ministro DI GIESI

PER COPIA CONFORME



Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale prot. 22154
dell'11 luglio 1988

<p>MODULARIO Lett. e Prev. Soc. 17</p>		<p>LETTERA CIRCOLARE</p>	<p>Roma, 11 LUG. 1988 MOD. 1 H 19</p>
<p><i>Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale</i> DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DIV. VII</p>		<p>ALL AGLI ISPETTORATI REGIONALI DEL LAVORO</p>	
<p>Prot. N° 22154/OK-6 Allegati</p>		<p>- LORO SEDI -</p>	
<p>OGGETTO: Piattaforme di lavoro elevabili per la raccolta della frutta.</p>		<p>- AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO</p>	
		<p>- LORO SEDI -</p>	
		<p>- ALLE REGIONI Assessorato alla Sanità</p>	
		<p>- LORO SEDI -</p>	
		<p>- ALL'UNACOMA Via Spallanzani 22/A 00161 - ROMA -</p>	
		<p>- ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA Corso Vittorio Emanuele 101 00186 - ROMA -</p>	
		<p>- ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI DIRETTI Via XXIV Maggio 43 00187 - ROMA -</p>	
		<p>- ALLA CNA (FNAM - SNAMN) Via S. Prassede 24 00184 - ROMA -</p>	
		<p>- AL CESMA Via Gorizia 49 42100 - REGGIO EMILIA -</p>	
		<p>- ALLA CONFCOLTIVATORI Via Mariano Fortuny 20 00196 - ROMA -</p>	
		<p>- ALLA CONFARTIGIANATO Piazza Venezia 11 00187 - ROMA -</p>	
		<p>- ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Sezione Lavoro Via San Giovanni 36 38100 - TRENTO -</p>	
		<p>- ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Ispettorato Lavoro C.so Italia 11/A 39100 - BOLZANO -</p>	

MODULARIO
L. n. 30 del 28.2.1973 art. 17



Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Prot. N°
Allegati

OGGETTO

Roma, 19

ALLA REGIONE SICILIANA
Ispettorato Regionale Lavoro
P.zza Castelnuovo 35
90100 - PALERMO -
- ALLA REGIONE SICILIANA
Assessorato alla Sanità
- PALERMO -

Il Ministero del Lavoro è stato interessato da numerosi costruttori di macchine raccogli frutta, nonché dalle associazioni di categoria degli utenti, in relazione alle problematiche emerse in sede di utilizzazione di tali attrezzature.

Infatti un gran numero di tali macchine, come noto strutturate come veri e propri ponti sviluppabili su carro, sono state vendute e successivamente messe in servizio senza essere state sottoposte al collaudo previsto dal D.M. 4/3/82 e relativa circolare n. 30/82.

A causa di ciò una parte cospicua di esse è attualmente posta sotto sequestro per intervento dell'Autorità Giudiziaria, con comprensibili disagi per gli utenti, considerato anche che è già in atto la campagna di raccolta della frutta.

Al riguardo le parti interessate hanno prospettato, al fine di pervenire ad una soluzione rapida del problema, la possibilità di eliminare le condizioni che determinano la necessità del collaudo, rendendo non più sviluppabili le piattaforme di lavoro.

In relazione a quanto sopra lo scrivente ha sottoposto la questione all'esame della competente Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, la quale nella seduta del 30/6 c.a. ha espresso il seguente avviso.

Laddove si proceda al blocco della piattaforma, in maniera irreversibile, (ad esempio con l'asportazione dei dispositivi di sollevamento, con il bloccaggio definitivo degli organi mobili etc.) la macchina stessa non rientra nel campo di applicazione del decreto ministeriale e circolare citati e pertanto non è più soggetta al collaudo ivi previsto.

Tali macchine, in ogni caso, devono rispondere alla normativa generale di prevenzione infortuni di cui al D.P.R. n. 547/55, in particolare agli artt. 168, 169 e 374.

La rispondenza a tali articoli potrebbe essere accertata mediante prove di stabilità al ribaltamento e prove di

. / .

L. n. 30 del 28.2.1973 art. 17

MODULARIO
L. n. 30 del 28.2.1978
Art. 17

Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

MOD. 1 H

Roma, 19

Al

Prot. N.
Allegati

OGGETTO

- 2 -


affossamento con le modalità indicate nella circolare n. 30/82, nonché mediante una relazione tecnica, predisposta da professionista abilitato, contenente un calcolo di verifica di resistenza delle principali strutture ed un calcolo di verifica della stabilità al ribaltamento.

Nei termini suesposti questo Ministero ritiene, in via di semplice presunzione, che le macchine stesse possano essere considerate adeguate ai fini della sicurezza e quindi utilizzate nei modi ed alle condizioni individuate dal calcolo e dalle prove di ribaltamento e di affossamento sopraindicate.

IL MINISTRO

Circolare n. 30/82 del 28.2.1978 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
 Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
 Roma, 28.2.1978

Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale prot. 22946 del 9 ottobre 1992 (allegato omesso)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Legge n. 30 del 28.2.1970		LETTERA CIRCOLARE	MOD. 1 H
		<i>Roma</i> , 9/10/1992 19	
<i>Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale</i> DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO		A Tutti gli Ispettorati Regionali e Provinciali del Lavoro	
DIV. VII		LORO SEDI	
Prot. N. 22946 /OM.6			
Allegati 1			
OGGETTO: D.M. 4/3/1982 - Circolare n. 130/82.			
Chiarimenti tecnici per le macchine raccogli frutta.			
e, p.c. Alla Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale Divisione VII			
ISPETTORATO PROV. DEL LAVORO DI MODENA 16 OTT. 1992		SEDE	
		- UNACOMA	ROMA
		- CONFAGRICOLTURA	ROMA
		- CONFAPPI	ROMA
		- CONFARTIGIANATO	ROMA
		- C.N.A.	ROMA
AL/FAV/CAL			

- 1 -

In relazione alle difficoltà insorte in occasione dei collaudi e delle verifiche periodiche delle macchine indicate in oggetto, si ritiene necessario osservare in via generale che l'approvazione di tipo rilasciata da questo Ministero non esonera il fabbricante dal rispetto di tutte le vigenti norme di prevenzione infortuni applicabili a tale categoria di macchine, in quanto detta approvazione è finalizzata al riscontro della rispondenza della macchina a quanto previsto dal DM 4/3/82 e relativa Circolare esplicativa n. 30/82, i quali del resto pongono chiaramente in evidenza tale concetto.

Inoltre, sulla scorta di quanto emerso riguardo alle problematiche esaminate nel corso di consultazioni tenutesi con il personale tecnico degli Ispettorati del Lavoro, si ritiene utile evidenziare quanto segue:

1) - Libretto di immatricolazione.

Il fabbricante o l'utilizzatore della macchina deve porre a disposizione dell'incaricato del collaudo il relativo libretto, in duplice copia, predisposto sulla base dello schema indicato nel D.M. citato. Peraltro, poiché il libretto in questione si è rivelato inadeguato in quanto originariamente previsto per attrezzature di tipo diverso da quelle in argomento, lo stesso è stato integrato con altre indicazioni come da modello allegato.

- 2 -

2) - Parapetti e pedane estraibili.

Per quanto riguarda l'altezza dei parapetti, la stessa deve essere misurata a pedana estratta.

Ciò in quanto l'approvazione di tipo e/o il collaudo vengono effettuati a pedana estratta, che è la condizione prevalente di utilizzazione della macchina.

Si rammenta, inoltre, la necessità di controllare che i parapetti laterali delle suddette pedane, ivi compresa la fascia fermapiè, risultino funzionali e completi in tutte le condizioni di estrazione delle stesse.

3) - Segnalazione acustica e luminosa.

Le macchine in questione devono possedere dispositivi di segnalazione acustica e luminosa in relazione ai rischi derivanti dall'utilizzazione delle stesse.

Nel caso in cui le macchine fossero munite di autorizzazione alla circolazione su strada aperta al traffico va da sé che i dispositivi di cui sopra devono essere conformi a quanto disposto dal codice stradale.

4) - Certificazione prove di ribaltamento.

In relazione alla validità delle prove di ribaltamento per macchine che presentino accessori non installati all'atto dell'effettuazione delle prove stesse ma che comunque aumentino, considerata la loro collocazione, la stabilità delle macchine, si ritiene che non siano necessarie ulteriori certificazioni al riguardo.

- 3 -

Nel caso, invece, di forche (muletti) è necessario controllare che le prove siano state effettuate in presenza di queste ultime e, pertanto, in caso contrario, le operazioni di collaudo o di verifica devono essere sospese sino alla regolarizzazione delle prove e della relativa certificazione.

5) - Rilevatori di inclinazione.

In conformità al punto 6.1.4. sulla circolare 30/82 si ribadisce che i dispositivi per il rilevamento dell'inclinazione devono essere atti ad evidenziare i valori dell'inclinazione del carro in tutti i sensi.

6) - Manovra di emergenza.

Attesa la ridotta corsa in elevazione delle piattaforme mobili installate sui carri in argomento, si ritiene non indispensabile l'applicazione del dispositivo atto a riportare manualmente le piattaforme al livello inferiore nel caso di assenza di forza motrice per il recupero delle persone a bordo della stessa.

Peraltro, viste le caratteristiche funzionali e strutturali delle attrezzature in parola, si ritiene opportuno evidenziare di seguito i rischi specifici e le situazioni più rilevanti rispetto alla sicurezza e riguardo a quali le macchine spesso hanno presentato carenze antinfortunistiche.

Ciò al duplice scopo di fornire univoci criteri di valutazione per gli Ispettori ed utili indirizzi costruttivi ai fabbricanti.

7) - Cesoiamento tra elementi della piattaforma elevabile.

Tale rischio deve essere eliminato ricorrendo a protezione realizzata con materiale che offra garanzie di resistenza e durata.

- 4 -

B) - Schiacciamento.

Tale rischio, connesso con l'accessibilità casuale ovvero motivata da ragioni di lavoro (manutenzione, pulizia, ecc.) deve essere evitato con l'adozione di misure preventive o cautelative quali ad esempio, elementi sensibili di controllo del movimento di discesa della piattaforma stessa.

Nell'ipotesi che esistano altre zone di schiacciamento e/o discesa accessibili estese e diversificate a seconda del tipo di macchina e comunque pericolose, occorrerà adottare opportune soluzioni valutabili caso per caso.

Nel caso particolare del rischio di schiacciamento e/o discesa tra gli elementi fissi e mobili delle vie a rulli, per lo scorrimento dei cassoni, misure atte ad evitare tale pericolo possono essere, ad es., costituite da:

- a) realizzazione di una soluzione di continuità, di opportuna ampiezza, tra elemento fisso e mobile delle vie a rulli per il caso di piattaforme mobili dotate di moto di traslazione verticale e, contemporaneamente, orizzontale.
- b) adozione di elementi incernierati, in corrispondenza dei tratti combacianti della via a rulli, allorché la piattaforma mobile sia dotata di solo moto di traslazione verticale.

9) - Azionamento accidentale degli organi di comando.

Le leve di comando dei movimenti di traslazione del carro e di salita/discesa della piattaforma elevabile devono essere protette contro il rischio di azionamenti accidentali, ovvero dotate di accorgimenti atti a conseguire il medesimo scopo.

- 5 -

Alla stessa stregua devono essere considerati i pedali da azionare per l'estrazione/rientro delle piattaforme laterali, le quali, infatti, possono spostarsi dalla loro posizione prefissata a causa della eventuale inclinazione laterale del carro, non appena venga involontariamente premuto il dispositivo di sbloccaggio.

Si rammenta che non possono essere considerati ammissibili dispositivi di comando ed avviamento del moto del carro azionabili da terra, ad esclusione dell'eventuale pulsante di arresto di emergenza.

10) - Avviamento incontrollato del carro.

Devono essere adottati idonei accorgimenti al fine di evitare l'insorgere di condizioni di grave pericolo per i lavoratori a causa dell'avviamento del motore con marcia lenta innestata e conseguente movimento incontrollato del carro (particolarmente per il caso di mezzi dotati di trasmissione idrostatica).

11) - Uso delle marce veloci.

Particolare attenzione deve essere rivolta all'installazione dei dispositivi (non manomissibili) che impediscono sia l'azionamento di tutte le piattaforme mobili se non è inserita la marcia di lavoro (lenta) del mezzo, sia l'innesto delle marce di trasferimento (veloci) quando anche una delle piattaforme mobili è in posizione diversa da quella di riposo.

Tale posizione corrisponde o al livello più basso, per le piattaforme appoggiate sul piano del carro di base, ovvero al livello del detto piano per le piattaforme montate a sbalzo e che possono abbassarsi al di sotto di tale piano.

- 6 -

12) - Circuiti, impianti e dispositivi idraulici.

Le prescrizioni della Circolare 30/82 riguardanti la configurazione e l'installazione dei circuiti, impianti e dispositivi idraulici debbono intendersi applicabili, con particolare attenzione ai dispositivi e sistemi contro le discese incontrollate, oltre che per il sollevamento delle piattaforme mobili, anche per l'azionamento di attrezzature diverse (di servizio o accessorie).

13) - Arresto di emergenza.

Il dispositivo per l'arresto di emergenza (che deve interrompere sia il moto della piattaforma sia la traslazione del carro) deve essere ~~installato~~ presso il posto di guida e presso ogni altro posto di comando dei movimenti della piattaforma.

14) - Attacchi per le cinture di sicurezza.

Le piattaforme mobili debbono essere dotate di attacchi per le cinture di sicurezza (che devono essere autocertificati dal fabbricante), opportunamente evidenziati.

Va rilevato che il ricorso alle cinture di cui sopra è da ritenersi necessario allorché in corrispondenza dei parapetti risultano presenti aperture per il passaggio dei cassoni.

15) - Accessi alle piattaforme.

L'accesso ai piani di calpestio delle varie piattaforme deve essere reso agevole e sicuro, con il ricorso ad opportuni accorgimenti (gradini antidrucciolevoli con alzata ridotta, maniglie di presa, etc).

16) - Indicazioni varie.

Le targhe indicanti la funzione dei dispositivi di comando, il carico utile, nonché altri dati funzionali del mezzo devono essere realizzate con materiale durevole nel tempo.

Si rammenta che deve essere applicata e visibile anche una targa riportante l'estratto delle principali norme di sicurezza relative alla manovra e all'uso della macchina.

Nel rimanere a disposizione per fornire altre precisazioni che si rendano successivamente necessarie, si invitano i destinatari in indirizzo a dare la massima divulgazione alla presente portandola in special modo a conoscenza dei fabbricanti di carri raccogli frutta.



IL DIRETTORE GENERALE

Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 9 del 12 gennaio 2001

Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro

CIRCOLARE N. 9/2001

12 gennaio 2001

PROT. 20073/PR MAC

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Direzione Generale Rapporti di Lavoro- Div. VII -

OGGETTO: Riflessi sul sistema dei collaudi e delle verifiche di talune attrezzature di lavoro derivanti dalle disposizioni del D.P.R. 24.7.96, n. 459 e dell'art. 46 della L. 24.4.98, n. 128.

ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO

LORO SEDI

ALLA DIREZIONE GENERALE AA.GG. E DEL PERSONALE - DIV. VII

Coordinamento Ispezione Lavoro

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI LORO SEDI

e.p.c.

AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA

D.G.S.P.C. - Ispett. Tecnico

ALL'ISPESL - D.OM e D.T.S.

ALLE REGIONI - ASSESSORATI ALLA SANITA'

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIP. SERV. SOCIALI - SERV. LAVORO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

AG. PROV. PROT. AMBIENTE E TUTELA DEL LAVORO

LORO SEDI

Come noto, le disposizioni del D.P.R. n. 459/96 e quelle dell'art. 46, comma 1, della Legge n. 128/98 hanno comportato profonde innovazioni nel preesistente regime giuridico/amministrativo relativo alle macchine e alle attrezzature ad esse assimilate. Ne è risultato profondamente innovato, tra gli altri, l'intero sistema dei collaudi e, relativamente ad alcuni aspetti di contenuto, quello delle verifiche periodiche di determinate attrezzature di lavoro.

Circa questi aspetti, sono pervenute alla scrivente, nel tempo, richieste di chiarimenti alle quali si è dato di volta in volta riscontro. Tuttavia, considerata la valenza generale della questione e la necessità di garantire uniformità di comportamento da parte degli Uffici territoriali, sentita anche la Div. VII della D. G. AA. GG., competente per il Coordinamento dell'Ispezione del Lavoro, si ritiene opportuno fornire le seguenti linee di comportamento.

Premessa

Sul piano generale, occorre osservare che le disposizioni indicate in oggetto sono riferite solo alle macchine ed attrezzature ad esse assimilate che, in applicazione della omonima direttiva, recano la marcatura CE e sono accompagnate dalla dichiarazione di conformità, vale a dire le macchine che godono della prerogativa della libera circolazione sul mercato dei Paesi aderenti all'Unione europea e di quelli aderenti allo Spazio economico europeo (SEE).

L'applicazione del principio della libera circolazione dei prodotti conformi alle direttive comunitarie che li riguardano comporta, a partire dalla data di entrata in vigore della corrispondente direttiva, il divieto per gli Stati membri dell'Unione di introdurre o mantenere in vigore qualsiasi disposizione di carattere costruttivo o di controllo preventivo (all'immissione nel circuito commerciale o alla messa in servizio) che sia in contrasto con la medesima direttiva, in quanto il requisito della conformità alle corrispondenti esigenze è da ritenersi

soddisfatto mediante l'apposizione della marcatura CE e la redazione e sottoscrizione della dichiarazione di conformità.

Conseguentemente, l'art. 2 del DPR n. 459/96 citato ha stabilito che l'attestazione di conformità e l'apposizione della marcatura CE da parte del fabbricante rappresentano le condizioni necessarie e sufficienti a ritenere soddisfatte le procedure formali ed i requisiti di sicurezza previsti per il prodotto "macchina" e consentire l'immissione sul mercato o in servizio dei singoli esemplari, mentre l'art. 46, della Legge n. 128/98 ha dato attuazione formale al suesposto principio.

Più in dettaglio, il comma 1 del citato art. 46 ha stabilito la disapplicazione delle disposizioni di omologazione, vale a dire la cessazione dei regimi nazionali di controllo preventivo precedentemente applicati a determinate categorie di prodotti per effetto di disposizioni contenute in pervigenti atti legislativi.

Il comma 2 dello stesso articolo precisa che le disposizioni di carattere costruttivo contenute negli atti legislativi assumono lo status di norme (cioè di documenti di riferimento destinati ad essere applicati su base volontaria) e sancisce, così, la loro non cogenza quando si tratti di macchine fabbricate nel regime individuato dalla relativa direttiva.

Può essere utile rilevare che l'abrogazione in forma esplicita di tali atti non sarebbe stata possibile, neppure al momento della emanazione del D.P.R. n. 459/96, poiché:

- avrebbe prodotto una sorta di discontinuità giuridica determinando la cessazione della regolamentazione nazionale dei prodotti già messi in servizio alla data di entrata in vigore delle direttive,
- avrebbe rappresentato una vera e propria deregolamentazione - per vacatio legis - di quei prodotti già compresi nel campo di applicazione di norme nazionali abrogate ma non compresi in quello della direttiva "macchine"
- avrebbe, contestualmente, comportato l'abrogazione del complesso delle disposizioni comportamentali o di uso in esse contenute, determinando un'altra deregolamentazione.

Il regime dei controlli preventivi

Riguardo a questo aspetto, ribadito che ogni forma di controllo preventivo sulle macchine recanti la marcatura CE è divenuta inapplicabile ed osservato che per omologazione deve intendersi - giusta la definizione riportata nell'art. 2 del D. L. 30 giugno 1982, n. 390 convertito nella Legge 12 agosto 1982, n. 597 - la "procedura tecnico-amministrativa con la quale viene approvata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto, prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati..." deriva, dalle considerazioni più sopra fatte, che, a partire dalla data di entrata in vigore della direttiva macchine, e con riguardo alle attrezzature rientranti nella competenza di questo Ministero, sono divenute inapplicabili le disposizioni di cui:

- al punto 36 dell'allegato A al D.M. 2.4.81, relativamente alle verifiche di prima installazione degli elevatori trasferibili non installati stabilmente,
- all'art. 2 del D.M. 4.3.82, relativamente al collaudo dei ponteggi sospesi motorizzati e delle attrezzature assimilate (vedasi il punto 9 dell'allegato A al citato decreto e la Circolare n. 30/82),
- all'art. 30 del D.P.R. n. 164/56 e circolare n. 97/87, limitatamente all'autorizzazione ministeriale per la costruzione e l'impiego dei ponteggi a piani di lavoro autosollevanti.

Pertanto la messa in servizio delle attrezzature appena citate potrà essere direttamente fatta dai rispettivi utenti, beninteso dopo che gli stessi abbiano curato che le stesse, oltre a recare la marcatura CE ed essere munite di dichiarazione di conformità, siano state, ove necessario, montate ed installate secondo le istruzioni del fabbricante.

Le verifiche periodiche

Come già osservato, l'applicazione dell'art. 46.1 citato si riferisce solo alle disposizioni omologative, pertanto il regime delle verifiche periodiche obbligatorie per le macchine continua a trovare applicazione anche per quelle recanti la marcatura CE. Relativamente a quelle di competenza degli organi periferici di questa Amministrazione, vale a dire quelle di cui al D.M. 4.3.82, si precisa quanto segue.

Per consentire all'organo tecnico incaricato di programmare ed effettuare entro le prescritte scadenze le verifiche biennali, gli utenti degli esemplari recanti la marcatura CE dovranno inoltrare una specifica

comunicazione di messa in servizio dell'apparecchiatura alla Direzione generale dei Rapporti di lavoro - Divisione VII - di questo Ministero entro i sottoindicati termini, che si ritengono ragionevolmente congruenti con le esigenze, rispettivamente, degli utenti e dell'organo di controllo:

- novanta giorni dalla data della presente nota, se l'apparecchio cui la comunicazione si riferisce risulta già messo in servizio alla data della presente, sempreché non sia stato già provveduto in tal senso,
- novanta giorni dalla data di effettiva immissione in servizio, per apparecchi messi in servizio successivamente alla data della presente.

Le comunicazioni dovranno riportare i dati necessari per identificare compiutamente sia l'utilizzatore, sia l'esemplare dell'apparecchio.

La suddetta Divisione, ricevuta la comunicazione, assegnerà alla macchina il numero di matricola nel registro generale delle matricole e comunicherà tale registrazione sia all'utente, sia al Servizio Ispezione della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio di installazione, per l'inserimento nello scadenzario delle verifiche, la periodicità delle quali decorrerà dalla data della messa in servizio della macchina.

Peraltro, visto il permanere dell'obbligo di richiesta di verifica da parte dell'utente alla competente D.P.L. - S.I.L. (art. 4, c. 2, D.M. 4 marzo 1982), quest'ultima, ove accerti che non è stata effettuata la comunicazione al Ministero, dovrà provvedere a comunicarlo alla scrivente.

Per quanto concerne il contenuto delle verifiche in argomento, si ritiene opportuno specificare che esse dovranno essere volte a controllare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche originariamente fissate dal fabbricante, in termini di conservazione e di efficienza della macchina nel suo complesso e, in particolare, dei suoi dispositivi di sicurezza. Per quel che attiene alle modalità di esecuzione delle prove di carico si precisa che dovranno essere seguite le istruzioni contenute nella norma di riferimento adottata dal fabbricante in sede di progettazione, ovvero, in mancanza, quelle previste al punto A.2 dell'appendice A al D.M. 4.3.1982, ma con carico pari a quello di servizio dichiarato dal fabbricante.

Resta fermo che, ove nel corso delle operazioni di verifica si accertino palesi non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del D.P.R. n. 459/96, ne dovrà essere data comunicazione ai competenti Servizi del Ministero Industria e del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale secondo la procedura prevista all'art. 7.3 del medesimo decreto e dovranno essere applicate le pertinenti procedure di cui alle lettere circolari n. 1067 del 30.9.1999 e n. 2182 del 20.12.2000 della D.G. AA. GG. e del personale - Coordinamento Ispezione lavoro.

La prima delle verifiche periodiche

Relativamente alla prima delle verifiche periodiche va solo aggiunto che essa, non costituendo un momento di controllo della conformità ai requisiti costruttivi ai fini delle procedure di sorveglianza del mercato di cui all'art. 7.1 del D.P.R. n. 459/96, non comporta, per il soggetto che la effettua, la facoltà di entrare preventivamente e sistematicamente nel merito dei particolari delle scelte tecniche operate dai fabbricanti (relazioni di calcolo, prove sperimentali, di laboratorio, ecc.). Pertanto il funzionario tecnico incaricato, oltre a svolgere i riscontri e le prove di cui già si è detto, avrà cura di rilevare, riportandoli sul libretto già previsto dal D.M. 4.3.82, i dati caratteristici dell'attrezzatura in questione, riferiti alla sua configurazione costruttiva e di impiego ed agli apprestamenti di sicurezza predisposti dal fabbricante, quali desumibili dall'esame diretto ovvero dal manuale delle istruzioni d'uso a corredo dell'attrezzatura stessa. Va da sé che il libretto di cui sopra fungerà da guida indicativa per la raccolta dei dati stessi e che potrà essere integrato con l'annotazione di quelli comunque ritenuti necessari. Quanto precede viene suggerito in particolare per consentire, nel seguito, la verifica, in maniera certa, del mantenimento delle originarie caratteristiche dell'esemplare e per consentire l'individuazione di eventuali modifiche costruttive o variazioni delle modalità di utilizzo successivamente sopravvenute al fine di valutare, in relazione alle definizioni di cui agli artt. 1.3 e 1.4 del D.P.R. n. 459/96, se i soggetti che le hanno apportate abbiano operato nel rispetto delle procedure in materia di dichiarazione di conformità stabilite dal medesimo decreto. Rilevati i dati caratteristici di cui sopra, occorrerà prendere nota, ove necessario, delle condizioni di installazione e valutare la congruità della utilizzazione alla destinazione stabilita dal fabbricante.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa M.T. Ferraro)

**Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 33
del 2 agosto 2005**

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VI**

**Class.:PR/ADL/Q
prot. n. 13970
All. n.: rif. nota n. del
Roma, 2 Agosto 2005**

Alle Direzioni Reg.li e Prov.li del Lavoro
Alla D.G. per l'Attività Ispettiva
Al Ministero delle Attività Produttive
Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni
Alla Provincia autonoma di Trento
Alla Provincia autonoma di Bolzano -
Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro
Alle ASL
All'ISPESL - D.T.S. e D.OM
Alle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
Alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori
Loro Sedi

Oggetto: Carri agricoli raccogli frutta - D.M. 4.3.82 e Circolare n. 9/2001 - Quesiti -.

RETTIFICA del 14 ottobre 2005:

Si comunica che nella circolare indicata in oggetto, per mero errore di trascrizione, il testo del terzo capoverso è risultato incompleto.

Si prega di voler prendere nota che la corretta redazione di detto capoverso è la seguente:

Le disposizioni sanzionatorie applicabili per la mancata verifica conseguente anche all'omessa comunicazione di messa in servizio della macchina sono quelle dell'art. 89, comma 2, a) del d.lgs n. 626/94, per la violazione del precetto contenuto nell'art. 35, comma 4 quater, dello stesso decreto.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa A.M. Faventi

E' stata posta una serie di quesiti sorti in sede di applicazione delle disposizioni della circolare indicata in oggetto ed in particolare si chiede di conoscere:

1. a quale soggetto incombe l'obbligo di inviare alla Direzione Generale Tutela delle Condizioni di Lavoro (già Direzione Generale dei Rapporti di lavoro) del Ministero del Lavoro e politiche sociali la comunicazione di messa in servizio di dette macchine,
2. l'entità delle sanzioni in caso della mancata comunicazione nei termini temporali prescritti,
3. chi deve provvedere alla fornitura e compilazione del libretto di immatricolazione,

4. chi deve richiedere alla competente Direzione Provinciale del Lavoro la verifica periodica biennale.

Al riguardo, nel ribadire il contenuto e la validità delle determinazioni contenute nella circolare n. 9/2001, si forniscono, nell'ordine, le precisazioni che seguono.

Circa l'obbligo della comunicazione di messa in servizio, occorre partire dalla considerazione che le attrezzature in discorso rientrano tra quelle di cui al p. 9 dell'allegato A al D.M. 4.3.82. Poiché tale decreto è stato emanato ai sensi dell'art. 395 del d.p.r. n. 547/55 per consentire di derogare a talune prescrizioni costruttive previste nel d.p.r. n. 164/56 per i ponteggi movibili, ne deriva che i soggetti obbligati alla sua applicazione sono i destinatari delle corrispondenti norme derogate quale individuati nei due citati decreti. Pertanto è il *datore di lavoro* esercente la macchina raccogli frutta, in quanto destinatario dell'obbligo di sicurezza dei propri lavoratori dipendenti, il soggetto obbligato a comunicare la messa in servizio della macchina; non sono tenuti a questo adempimento i lavoratori autonomi.

(vedi Correzione di cui sopra) Le disposizioni sanzionatorie applicabili per la mancata comunicazione di messa in servizio della macchina sono quelle dell'art 89, comma 2, a) del d.lgs n. 626/94, per la violazione del precetto contenuto nell'art. 35, comma 4 quater, dello stesso decreto.

Il libretto di immatricolazione, compilato, in duplice copia, con i dati ivi indicati, deve essere fornito dal fabbricante della macchina, ai sensi del combinato disposto art. 3 e punto 6.1 dell'allegato A del D.M. 4.3.82 .

La verifica periodica - come specificato all'art. 4, secondo comma, del D.M. 4.3.82 - va richiesta, a cura del datore di lavoro utente, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio di utilizzazione della macchina, almeno venti giorni prima della scadenza.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Paolo Onelli)

f.to IL DIRIGENTE
(dott.sa A.M. Faventi)

**Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11
del 25 maggio 2012**



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Divisione VI

Sede,

A **Direzioni Reg.li e Prov.li del
lavoro**

D.G. per l'Attività Ispettiva

**Ministero dello Sviluppo
Economico**

Ministero della Salute

**Coordinamento Tecnico
delle Regioni e P.A.**

**Assessorati alla Sanità delle
Regioni**

**Provincia autonoma di
Trento**

**Provincia autonoma di
Bolzano – Ag. Prov. Prot.
Ambiente e Tutela del
lavoro**

**ASL (per il tramite degli
Assessorati alla Sanità delle
Regioni)**

INAIL

Organizzazioni

Chiese n. 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO

Via Formello, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



rappresentative dei datori
di lavoro

Organizzazioni
rappresentative dei
lavoratori

LORO SEDI

Prot. n. Allegati n. Rif. nota prot. n. del

Oggetto: **D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" – Chiarimenti.**

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione del D.M. 11.04.11, tenuto conto della circolare n. 21 dell'8 agosto 2011 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'allegato III dello stesso decreto e d'intesa con il Coordinamento Tecnico delle Regioni e con l'INAIL, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE VERIFICHE PERIODICHE AI SOGGETTI TITOLARI DI FUNZIONE

Premesso che l'articolo 71, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII dello stesso decreto, e che il D.M. 11.04.2011 individua nell'INAIL e nelle ASL i soggetti titolari rispettivamente della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive, le modalità di richiesta di verifica dovranno essere tali da consentire l'attuazione delle procedure previste dal D.M. 11.04.2011. A tale fine, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del D.M. 11.04.2011, la richiesta di verifica periodica delle attrezzature di lavoro, di cui all'articolo 71, comma 11 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è considerata valida, ai fini della decorrenza dei termini dei 60/30 giorni entro cui INAIL/ASL deve effettuare la verifica periodica, se risponde ai seguenti requisiti:

- ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell'impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal richiedente;
- deve riportare l'indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IVA) ed i riferimenti telefonici;
- deve contenere i dati identificativi dell'attrezzatura di lavoro, ovvero:
 - tipologia di attrezzatura di lavoro;
 - matricola ENPI o ANCC o ISPESL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbrica e costruttore;
- deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.M. 11.04.2011. Il datore di lavoro dovrà individuare tale soggetto tra quelli iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011;

CMerc n 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



- e. data di richiesta.

In caso di richiesta di verifica periodica, incompleta di uno o più dei suddetti elementi, il soggetto titolare della funzione dovrà rispondere al richiedente, evidenziando che, ferme restando le date di scadenza delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, i termini dei 60/30 giorni, entro cui il soggetto titolare deve provvedere ad effettuare le verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, decorrono dalla data della richiesta (come di seguito meglio individuata) completa di tutti i dati sopra elencati.

Fermo restando quanto sopra indicato, per data di richiesta, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, si intende:

- in caso di lettera raccomandata A.R.: la data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta; in caso di invio per fax: la data di invio del fax; in caso di invio di PEC: la data di invio della mail;
- in caso di richiesta attraverso portale WEB: la data della transazione on-line;
- in caso di raccomandata a mano: la data di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve;
- in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed e-mail: la data di protocollo in arrivo dell'ente titolare della funzione.

2. SCELTA DEL SOGGETTO ABILITATO

Il D.M. 11.04.2011 stabilisce, in attuazione alle disposizioni dell'articolo 71, commi 11 e 12 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che sia il datore di lavoro a scegliere il soggetto abilitato secondo le seguenti modalità:

- al momento della richiesta della verifica periodica al soggetto titolare della funzione (INAIL/ASL), il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati per l'effettuazione della specifica tipologia di attrezzatura di lavoro, iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011 (elenco costituito, per quanto riguarda l'INAIL presso le direzioni regionali competenti o, per quanto riguarda le ASL presso le singole strutture e in presenza di uno specifico provvedimento regionale che lo preveda ai sensi del citato articolo 2, comma 4, secondo capoverso, presso la Regione di appartenenza);
- in caso di superamento dei termini di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione né il soggetto abilitato indicato dallo stesso datore di lavoro, il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui si trova l'attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica, iscritto nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011. Solo nel caso in cui nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011 non siano presenti soggetti abilitati nella Regione per la specifica attrezzatura, il datore di lavoro si rivolge ad uno dei soggetti riportati nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011, per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro.

Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno disciplinato il sistema di verifica periodica obbligatoria ai fini di sicurezza ed in particolare i soggetti abilitati a svolgerle, per quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del D.M. 11.04.2011 oltre ai soggetti di cui ai punti precedenti (lettere a) e b)), possono essere incaricati anche i soggetti

CM/100 n 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Formovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

verificatori individuati ai sensi della disciplina regionale e provinciale in vigore. Le verifiche periodiche effettuate da tali soggetti sono riconosciute su tutto il territorio nazionale equivalenti a quelle effettuate dai soggetti titolari della funzione e ai soggetti abilitati di cui al D.M. 11.04.2011.

3. Interruzione o sospensione dei termini temporali

I termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011 si interrompono ove il soggetto titolare della funzione (o il soggetto abilitato di cui quest'ultimo si sia avvalso) non possa effettuare la verifica periodica per cause indipendenti dalla sua volontà (indisponibilità dell'attrezzatura di lavoro o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni o cause di forza maggiore). Tali cause dovranno essere comprovabili ed adeguatamente documentate.

Analogamente, qualora nel corso della verifica periodica si renda necessario acquisire ulteriore documentazione od effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione, il verificatore dovrà richiedere per iscritto la documentazione o le attività necessarie al fine di completare la verifica, con sospensione dei termini temporali sino a quando l'ulteriore documentazione non sia stata prodotta o non siano state effettuate le suddette attività a supporto delle verifiche.

In caso di attivazione di un soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione, qualora si determinino le condizioni per la sospensione dei termini, il soggetto abilitato dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto titolare della funzione.

4. ATTIVAZIONE DEL SOGGETTO ABILITATO DA PARTE DEL SOGGETTO TITOLARE DELLA FUNZIONE

Nel caso in cui il soggetto titolare si avvalga del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro ed iscritto nell'elenco locale di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011, fermi restando i termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 dello stesso decreto, riferiti alla data di richiesta del datore di lavoro, il soggetto titolare della funzione dovrà attivare il soggetto abilitato il più tempestivamente possibile, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del D.M. 11.04.2011, il soggetto abilitato è obbligato a rispettare i suddetti termini temporali; in caso contrario, ove si rilevi un comportamento anomalo del soggetto abilitato, il soggetto titolare della funzione potrà effettuare la segnalazione alla Commissione di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011, ai sensi del punto 5.3 dello stesso allegato.


5. MODULISTICA

Con l'entrata in vigore del DM 11.04.2011, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati devono adottare la modulistica riportata nell'allegato IV dello stesso decreto.

6. TARIFFAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Le tariffe delle verifiche periodiche, effettuate dai soggetti abilitati nei termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, verranno corrisposte secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione. Il versamento delle quote dovute al soggetto titolare della funzione (15% o 5% della tariffa da esso applicata) dovrà essere eseguito per tutte le prestazioni effettuate, secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giuseppe Umberto Mastropietro)



CM/001 n.2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



**Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23
del 13 agosto 2012**



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Divisione VI

Sede,

A Direzioni Reg.li e Prov.li del
lavoro

D.G. per l'Attività Ispettiva

**Coordinamento Tecnico
delle Regioni e P.A.**

**Assessorati alla Sanità delle
Regioni**

**Provincia autonoma di
Trento**

**Provincia autonoma di
Bolzano – Ag. Prov. Prot.
Ambiente e Tutela del
lavoro**

**ASL (per il tramite degli
Assessorati alla Sanità delle
Regioni)**

INAIL

**Organizzazioni
rappresentative dei datori
di lavoro**

**Organizzazioni
rappresentative dei
lavoratori**

e, p.c. a : Ministero dello Sviluppo

CMFare n° 3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Fomivo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834686
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

Economico

Ministero della Salute

LORO SEDI

<i>Prot. n.</i>	<i>Allegati n.</i>	<i>Rif. nota prot. n.</i>	<i>del</i>
-----------------	--------------------	---------------------------	------------

Oggetto: **D.M. 11 aprile 2011** concernente la **“Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” – Chiarimenti.**

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all’applicazione del D.M. 11.04.2011, tenuto conto delle Circolari n. 21/2011 e n. 11/2012 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui All’allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1. Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali

Fermo restando quanto previsto al punto 1 della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero, allo scopo di semplificare le modalità di richiesta di verifica periodica successiva alla prima per più attrezzature di lavoro, il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica (p.es. indicando *“la data effettiva di richiesta deve intendersi riferita a 30 giorni prima della data di scadenza”*), indipendentemente dalla data di comunicazione della richiesta cumulativa ma ad essa successiva. In questo caso, i termini dei 30 giorni saranno riferiti alle date effettive di richiesta di verifica; in assenza di data effettiva di richiesta di verifica delle singole attrezzature, vale per ognuna di esse la data di comunicazione della richiesta cumulativa. L’ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta cumulativa con differimento dei termini, l’impegno scritto a portare a compimento la verifica periodica, direttamente o mediante l’intervento del Soggetto Abilitato indicato, nei 30 giorni successivi alla data effettiva di richiesta di verifica.

Resta ferma la possibilità per il richiedente di indicare espressamente, anche nel caso di comunicazione di richiesta di verifica periodica successiva alla prima di una singola attrezzatura di lavoro, una data effettiva di richiesta di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data riportata nella comunicazione di richiesta di verifica della suddetta singola attrezzatura.

CM/000 n. 3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
 Via Formosa, 8 – 00192 Roma
 Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
 Email: Dn6Tutela@lavoro.gov.it

2. Applicabilità dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con riferimento alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro

Le attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti abilitati devono intendersi come "servizi di natura intellettuale", e pertanto, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 bis, dell'articolo 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo. Resta inteso, inoltre, che i soggetti individuati dalla legislazione vigente per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono in possesso, ope legis, dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

3. Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso

Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le attrezzature cedute allo stesso a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso, anche in considerazione della previsione di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre che nell'ottica della semplificazione delle procedure.

4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPL

Premesso che gli obblighi stabiliti dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all'articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto punto 4, se non sono necessarie all'attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011. Per quanto sopra esposto si evidenzia che:

- alle centrali termiche non necessarie all'attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975;
- ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.

5. Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici

I sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati "macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi", non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 ("apparecchio a

CMicc n 3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Formosa, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”), in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti scenici e non da ganci o altri organi di presa. Pertanto, tali attrezzature sono escluse dal campo di applicazione dell'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., peraltro non rientrando le stesse tra le tipologie elencate nell'Allegato VII del succitato decreto.

Resta fermo che il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 71, commi 4 e 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

6. Ponti sollevatori per veicoli

I ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di verifica periodica di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento, ai sensi della succitata norma UNI ISO 4306-1.

7. Carrelli commissionatori

Si precisa preliminarmente che le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estendere l'obbligo delle stesse attraverso il D.Lgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature (ovvero ai carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne).

Con riferimento ai **carrelli commissionatori**, gli stessi sono definiti come carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature; vedere anche norma UNI EN 1726-1); la loro funzione, pertanto, non è quella di portare uno o più operatori in quota insieme con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi un lavoro, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare materiali in quota, accompagnati dall'operatore.

Per quanto sopra i carrelli commissionatori non rientrano tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Non si configurano, infatti, come ponti mobili sviluppabili (*“piattaforme di lavoro mobili elevabili, destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita.”*, secondo la definizione di cui alla norma UNI EN 280 punto 1.1), in quanto non destinati a sollevare persone in quota per eseguire operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili.

Resta inteso che, qualora il fabbricante del carrello preveda nel manuale d'uso la possibilità di utilizzare l'attrezzatura per svolgere attività in quota (quali ad esempio operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili) il carrello rientra tra le attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come ponte mobile sviluppabile.

CMacc n.3

8. Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività

La periodicità delle verifiche periodiche prevista dall'Allegato II del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non è interrotta da periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro (p.es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile, soggette a smontaggi, deposito e montaggi). Pertanto, se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero trascorsi all'atto della riattivazione dell'attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo.

9. Spostamento delle attrezzature di lavoro

Le comunicazioni di spostamento dell'attrezzatura di lavoro di cui all'Allegato II, punto 5.3.3. del D.M. 11.04.2011 sono funzionali alla richiesta di verifica periodica all'INAIL o all'ASL anche per quanto disposto al punto 5.2.1. dello stesso Allegato. Pertanto, nel caso di spostamento dell'attrezzatura mentre si è in attesa della verifica, sarà cura del datore di lavoro comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura. Relativamente allo spostamento delle attrezzature in pressione, le indicazioni sopra esposte restano valide compatibilmente con le disposizioni in materia di certificazione e di messa in servizio previste dalla normativa vigente.

10. Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

A) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.

1. In caso di attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel regime delle verifiche periodiche (piattaforme autosollevanti su colonne, carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, idroestrattori a forza centrifuga) e già in servizio alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro, decorsi i termini previsti dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dalla data di messa in servizio, deve richiedere la prima verifica periodica all'INAIL, secondo la procedura prevista dal punto 5.1.2 dell'Allegato II del D.M. 11.04.2011; ai sensi del punto citato, *"la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL"*. L'INAIL provvederà all'effettuazione della prima verifica periodica secondo i tempi e le modalità previsti dal D.M. 11.04.2011.
2. In caso di attrezzature di lavoro, già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio all'INAIL (ex ISPESL), si possono individuare i seguenti casi:
 - a) Se l'INAIL ex ISPESL ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 a redigere il libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997, l'attrezzatura di lavoro verrà sottoposta

CM04 n. 3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in assenza della scheda identificativa.

- b) Se prima della data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, l'attrezzatura di lavoro era già stata sottoposta a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA in assenza del libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla citata Circolare M.I.C.A. n. 162054/97, l'attrezzatura di lavoro continuerà ad essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima in assenza di libretto delle verifiche e di scheda identificativa. Qualora l'INAIL (ex ISPESL) non avesse assegnato o comunicato la matricola dell'attrezzatura al proprietario dell'attrezzatura di lavoro e all'ASL competente per territorio, l'INAIL provvederà a trasmetterla ai suddetti soggetti nel più breve tempo possibile, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e l'immissione nella banca dati.
3. In caso di attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.M. 04.03.1982, già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si possono individuare i seguenti casi:
- a) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla Circolare MLPS n. 9 del 12.01.2001, l'attrezzatura di lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
- b) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha provveduto alla data di entrata in vigore del DM 11.04.11 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto l'attrezzatura sarà sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dal D.M. 11.04.2011.

B) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.

Le attrezzature di cui al precedente punto 10.A.2 e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo. Al termine dell'iter omologativo, effettuato in via esclusiva dall'INAIL (ex ISPESL), dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Le attrezzature di cui al precedente punto 10.A.3 e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al

CM/cec n 3


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Formosa, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

previgente regime di collaudo. Al termine del collaudo, da effettuarsi secondo le procedure del D.M. 04.03.1982, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Le attrezzature di lavoro regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.



IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giuseppe Umberto Mastropietro)



CMac a 3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Formosa, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834686
Email: DIV6Tutela@lavoro.gov.it

**Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9
del 5 marzo 2013**



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Divisione VI

Sede,

**A Direzioni Reg.li e Prov.li del
lavoro**

D.G. per l'Attività Ispettiva

**Coordinamento Tecnico
delle Regioni e P.A.**

**Assessorati alla Sanità delle
Regioni**

**Provincia autonoma di
Trento**

**Provincia autonoma di
Bolzano – Ag. Prov. Prot.
Ambiente e Tutela del
lavoro**

**ASL (per il tramite degli
Assessorati alla Sanità delle
Regioni)**

INAIL

**Organizzazioni
rappresentative dei datori
di lavoro**

**Organizzazioni
rappresentative dei
lavoratori**

Organizzazioni

Obisec n. 5/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06-46834912 Fax. 06-46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

rappresentative dei
soggetti abilitati

e, p.c. a : Ministero della Salute

Ministero dello Sviluppo
Economico

LORO SEDI

Prot. n. Allegati n. Rif. nota prot. n. del

Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" – Chiarimenti.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione del D.M. 11.04.2011, tenuto conto delle Circolari n. 21/2011, n. 11/2012, n. 22/2012 e n. 23/2012 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'Allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1. VERBALI DI VERIFICA

Con l'entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati dovranno adottare modelli di "scheda tecnica" e di "verbale di verifica periodica" conformi a quelli previsti dall'Allegato IV dello stesso decreto; quanto sopra deriva dal combinato disposto del D.M. 11.04.2011 e dell'articolo 71, comma 13, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Su ogni verbale di verifica e su ogni scheda tecnica identificativa deve essere presente l'intestazione dell'ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica (attraverso il logo, il timbro o un altro riferimento equivalente); non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato.

2. COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA VERIFICA PERIODICA AL SOGGETTO ABILITATO

Sulla base di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera a), del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro che trascorsi i sessanta giorni o i trenta giorni dalla richiesta (in relazione alla "data di richiesta" si rinvia al punto 1, della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero), rispettivamente nel caso di prima verifica periodica o di verifica periodica successiva alla prima, decida di affidare la verifica periodica ad un soggetto abilitato deve comunicare, nel più breve tempo possibile, al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato che effettui o abbia effettuato la verifica.

3. REGIME DI PRIMA VERIFICA PERIODICA SU ATTREZZATURE DI CUI AL PUNTO 10.A.3 DELLA CIRCOLARE N. 23/2012 NON MARCATE CE (QUALI AD ESEMPIO LE MACCHINE AGRICOLE RACCOGLI FRUTTA)

Le attrezzature di cui al punto 10.A.3 della Circolare n. 23/2012 non marcate CE, immesse sul mercato antecedentemente al 31.12.1996, secondo quanto chiarito dalla medesima circolare,

CM/Dir. n. 10202

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Formello, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Dir6Tutela@lavoro.gov.it



rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal D.M. 04/03/1982. La richiesta di immatricolazione dovrà essere inoltrata all'INAIL per la gestione della banca dati, mentre il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell'INAIL, potrà essere effettuato da un tecnico così come previsto all'articolo 4 del succitato decreto.

Al termine del collaudo, come già previsto dalla suddetta circolare, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive di competenza delle ASL/ARPA.

Le attrezzature di lavoro in argomento, come già previsto dalla suddetta circolare, regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Infine, le attrezzature di cui al succitato punto 10.A.3 marcate CE mai sottoposte a verifiche rientrano nel regime delle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011.

4. ARGANI INSTALLATI SU AEROGENERATORI

Gli argani installati sugli aerogeneratori utilizzati nei parchi eolici rientrano nel regime di verifica di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto tali attrezzature di sollevamento non sono funzionali alla specifica destinazione operativa dell'aerogeneratore, ma sono dedicati esclusivamente ad operazioni di manutenzione degli stessi.

5. LOADER AEROPORTUALI

Con riferimento ai loader aeroportuali (comunemente detti cargo loader) gli stessi sono definiti come piattaforme di sollevamento per carico/scarico di carichi unitari per gli aeromobili in servizio nel trasporto aereo civile (vedere anche norma EN 12312-9); la loro funzione, quindi, non è quella di portare uno o più operatori in quota con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare carichi in quota accompagnati dall'operatore.

Pertanto, i loader aeroportuali non sono configurabili come ponti mobili sviluppabili e dunque non rientrano tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

6. ATTREZZATURA DESTINATA ALLA RACCOLTA RIFIUTI



Fig. 1

Un'attrezzatura per la raccolta rifiuti dotata di braccio articolato e dispositivo di aggancio rigido (tale da impedire ogni oscillazione del carico) per il prelievo di contenitori di superficie (vedere ad

CM/06 n. 8/2011

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Formosa, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6TuteIs@lavoro.gov.it



esempio Fig. 1), seminterrati e interrati, compatibili con detto dispositivo di aggancio, non rientra nel regime delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., poiché non si configura come un apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa".

7. ASSOGGETTABILITÀ AL REGIME DELLE VERIFICHE PERIODICHE DI UN CARRELLO ELEVATORE A FORCHE (MULETTO)

Il carrello industriale a forche (denominato anche carrello elevatore a forche o muletto) non è assoggettato al regime delle verifiche periodiche previsto dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg, in quanto esso non si configura come "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa" (UNI ISO 4306-1).

Viceversa, detto carrello è assoggettato al citato regime delle verifiche periodiche qualora sia munito di accessori di sollevamento (previsti dal fabbricante) o di attrezzature intercambiabili (installate nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine) che gli conferiscono la funzione, sopra definita, di apparecchio di sollevamento.

8. IVA

Relativamente all'assoggettabilità delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro al regime IVA, visto il parere formulato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Settore Imposte Indirette con protocollo n. 954-155483/2012 del 14/11/2012 a seguito dell'interpello 954-88/2012 – Art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 da parte di INAIL, si prende atto che le attività di verifica periodica svolte ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, sia dai soggetti titolari della funzione che dai soggetti abilitati, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.

9. CONTROLLI PREVISTI DALL'ARTICOLO 71, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. E INDAGINI SUPPLEMENTARI (DM 11.04.2011, ALLEGATO II, PUNTO 2 LETT. C)

I verificatori dei soggetti abilitati durante l'effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in conformità al punto 1, lettera a), dell'Allegato I, del D.M. 11.04.2011, debbono garantire competenza oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'Allegato VII del decreto legislativo sopracitato. Pertanto, non è possibile per i verificatori di cui sopra l'effettuazione di attività quali i controlli previsti dall'articolo 71, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indagini supplementari.

10. TARIFFE – DECRETO DIRIGENZIALE DEL 23.11.2012

Si ritiene utile evidenziare che le tariffe, previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012), per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., così come chiaramente indicato nel succitato decreto dirigenziale, "si intendono onnicomprensive di tutte le spese", essendo escluse solo le imposte.

CM/114/15/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Formosa, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Dlv6Tutele@lavoro.gov.it



11. FACOLTÀ DI AVVALERSI DEI SOGGETTI ABILITATI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL D.M. 11.04.2011 DA PARTE DEI SOGGETTI TITOLARI DELLA FUNZIONE


Tenuto conto dell'ultimo capoverso dell'articolo 2, comma 5, del D.M. 11.04.2011, i soggetti abilitati, essendo già impegnati, ai sensi dell'abilitazione ricevuta, al rispetto dei termini temporali previsti al comma 1 dello stesso articolo, non sono tenuti a fornire conferma dell'accettazione dell'incarico ai soggetti titolari della funzione.

12. DATA DI DECORRENZA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Fermo restando quanto previsto dal punto 1 della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero, i termini temporali per lo svolgimento delle verifiche periodiche decorrono dalla data di richiesta e non da quella di effettuazione del pagamento delle tariffe previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012).

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Paolo PENNESI)



CM/vev • 5/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Formosa, 8 - 00192 Roma
Tel. 06-46834912 Fax. 06-46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



